

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

- Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2013 della Commissione;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2013 della Commissione;
- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- regolamento delegato (UE) n. 480/2014;
- regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in particolare artt. 40 (operazioni 4.3.2, 4.3.4) e 44 (operazione 4.2.1);
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura, attraverso l'attivazione di tutte e quattro le sottomisure contemplate dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sostiene investimenti materiali che concorrono ai seguenti fini:

- migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, attraverso la sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole);
- rendere più efficiente il settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, attraverso la sottomisura 4.2 (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli);
- realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura, attraverso la sottomisura 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura);
- sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali, attraverso la sottomisura 4.4 (Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali).

La misura, attraverso le sottomisure in cui è articolata, concorre in modo prioritario o secondario ai seguenti fabbisogni individuati a seguito dell'analisi SWOT:

- F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali): sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3;
- F6 (Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori): sottomisura 4.1;
- F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali): sottomisura 4.3 e, secondariamente, 4.2;

- F8 (Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno): sottomisura 4.1;
- F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici): sottomisura 4.4 e, secondariamente, 4.3;
- F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio): sottomisura 4.4;
- F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole): sottomisura 4.1;
- F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole): sottomisure 4.1 e 4.3 .
- F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio): sottomisura 4.4 (secondariamente);
- F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo): sottomisura 4.4;
- F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna:) sottomisura 4.3;
- F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali): sottomisura 4.3 (secondariamente);
- F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali): sottomisure 4.1 e 4.3.

I tipi di operazioni all'interno delle diverse sottomisure sono collegati come segue alle diverse focus area:

1) sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole):

- operazione 4.1.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole): focus area 2A e, secondariamente, 5A, 5C e 5D;
- operazione 4.1.2 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori): focus area 2B e, secondariamente, 2A, 5A, 5C e 5D;
- operazione 4.1.3 (Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca in atmosfera): focus area 5D e, secondariamente, 4B;

- operazione 4.1.4 (Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole): focus area 2A e, secondariamente, 2B;

2) sottomisura 4.2 (Sostegno a investimenti a favore della trasformazione / commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli):

- operazione 4.2.1 (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli): focus area 3A e, secondariamente, 5C;
- operazione 4.2.2 (Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli): focus area 3A;

3) sottomisura 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura):

- operazione 4.3.1 (Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili): focus area 5A;
- operazione 4.3.2 (Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario): focus area 2A e, secondariamente, 4C e 6B;
- operazione 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi): focus area 2A e, secondariamente, 4C e 6B;
- operazione 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali): focus area 2A e, secondariamente, 4C e 6B ;

4) sottomisura 4.4 (Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali):

- operazione 4.4.1 (Elementi naturaliformi dell'agroecosistema): focus area 4A e, secondariamente, 4B, 4C, 5E ;
- operazione 4.4.2 (Difesa del bestiame dalla predazione di canidi nei pascoli): focus area 4A;
- operazione 4.4.3 (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità): focus area 4A.

La maggior parte dei tipi di operazioni all'interno della misura potrà essere attuata, oltre che nella forma consueta e collaudata ad approccio individuale, in una forma innovativa secondo un approccio di tipo integrato - sia attraverso progetti integrati come definiti nella sezione 8.2.4.3.1.11, sia mediante altri tipi di approcci integrati che prevedano in ogni caso l'applicazione dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la conformità a quanto stabilito a proposito dei programmi di filiera nel capitolo 1.3 – Obiettivo tematico 3 dell'Accordo di partenariato - o mediante investimenti collettivi al fine di pervenire a una progettazione più ambiziosa e di sfruttare le possibili sinergie, in particolare con il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori e alla diversificazione, l'integrazione orizzontale e verticale delle filiere, il trasferimento dell'innovazione e la cooperazione fra più soggetti.

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impiano di coltivazioni legnose agrarie.

Il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti sarà valutato sulla base del business plan inserito nelle domande di aiuto. A tale fine le domande saranno sottoposte a valutazione da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica degli investimenti finanziati, l'importo massimo di sostegno (spesa pubblica complessiva) erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata è pari a 5 volte la Produzione Standard dell'azienda medesima, con un massimo di 130.000 euro (150.000 per le Aree C2 e D in considerazione della diversa percentuale di contributo sulla spesa); in caso di investimenti collettivi vale il numero delle aziende aderenti, conteggiando un massimo di 4 aziende.

La modernizzazione deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e mantenere un vitale tessuto diffuso di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli approvvigionamenti agroalimentari.

L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestal), F8 (Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali

nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

L'operazione è collegata alla focus area 2A e, secondariamente alle focus area 5A, 5C e 5D. Essa contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione: sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
- ambiente: finanziando investimenti che concorrono a tutti gli obiettivi correlati alla priorità n. 4 dello sviluppo rurale (biodiversità agraria, qualità delle acque e dei suoli) e privilegiando investimenti che non consumano nuovo suolo;
- cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche, per il miglioramento del rendimento energetico, per il risparmio di energia e per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

L'operazione sarà attuata a bando sull'intero territorio regionale. Potranno inoltre essere previsti sia approcci integrati (progetti che prevedono un sostegno a titolo di più misure presentati da un unico beneficiario) che collettivi.

Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati: il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale; sia il prodotto primario avviato alla trasformazione che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE.

Il miglioramento strutturale e impiantistico deve riguardare uno o più degli aspetti legati a:

- produttività;
- incremento del reddito e riduzione dei costi;
- miglioramento della quota di mercato e recupero di valore aggiunto;
- qualità e sicurezza alimentare delle produzioni e tracciabilità delle medesime;
- incremento dell'occupazione;
- sicurezza sul lavoro;
- miglioramento del benessere e delle condizioni igienico-sanitarie degli animali;
- razionalizzazione e o innovazione del processo produttivo;
- miglioramento del livello di compatibilità ambientale;
- risparmio energetico e/o miglioramento del rendimento energetico;
- produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata esclusivamente ad autoconsumo aziendale);
- risparmio idrico e/o miglioramento del rendimento quali-quantitativo della gestione delle acque.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale, in conto interesse e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l'importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione

di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione alla Cciaa. La produzione deve essere compresa nell'allegato I del TFUE.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

- Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
- Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).
Possono essere ammessi all'aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

- Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali.
- Acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% della spesa richiesta complessiva della domanda.

L'acquisto (o acquisizione anche mediante leasing), di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), è ammessa in via residuale qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- L'acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore
- Il fabbricato oggetto dell'acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell'acquisto (o acquisizione)
- I fabbricati non siano già finanziati al precedente proprietario per la costruzione/ristrutturazione.

Sono pure ammessi (con fattura) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; e
 - articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
- Per le limitazioni si rimanda alle norme regolamentari.

Gli investimenti relativi alla produzione di energia con fonti rinnovabili sono ammissibili a condizione che l'energia prodotta sia destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale e vengano rispettati i criteri minimi per l'efficienza energetica indicati al successivo punto "Criteri minimi per l'efficienza energetica".

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie.

Nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo, in base ai principi per i criteri di selezione indicati dal PSR.

In accordo all'art 46(2) del reg UE 1305/2013 gli interventi con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche (con l'introduzione di tecnologie e tecniche irrigue volte al risparmio idrico, anche in collegamento con invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, e la creazione di invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, in sinergia con gli orientamenti dell'A.D.P), saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione (PdG) del Distretto Idrografico del Fiume PO, adottato con deliberazione n°1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 17/12/2015 e approvato con DPCM del 27/10/2016.

L'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni inerenti la quantità di acqua, così come identificate nella cartografia contenuta nel cap 4 .Analisi swot e identificazione dei bisogni. Le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e 2027.

Gli investimenti non potranno determinare un aumento della superficie totale irrigata delle aziende

beneficiarie.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo è ammesso il solo rifacimento di pozzi esistenti finalizzato alla riduzione di almeno il 5% dei volumi prelevati, preferibilmente sostituendo due o più pozzi esistenti con un unico nuovo pozzo.

In accordo a quanto disposto dall'art. 46 del Reg. 1305/2013 gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare preposseduto o previsto dal progetto;
- il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale;
- il beneficiario sarà impegnato ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;
- qualora l'investimento consista nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, esso dovrà consentire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito riportati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

- a) risparmio minimo del 5%, nel caso di investimento di ammodernamento di sistemi/impianti a basso volume;
- b) risparmio minimo del 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione;

Nel caso di riconversione irrigua:

- a) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento verso sistemi ad aspersione;
- b) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sistemi ad aspersione verso sistemi a basso volume.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG per motivi inerenti alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento (o a livello aziendale, in caso di investimento in un'unica azienda agricola, inclusa l'acqua venduta dall'azienda), pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

Nessuna delle limitazioni previste per gli interventi irrigui con rispetto al risparmio minimo potenziale si applica agli investimenti che riguardano esclusivamente il miglioramento del rendimento energetico di impianti esistenti o che non incidono su corpi idrici superficiali o sotterranei ma si riferiscono allo stoccaggio e/o riutilizzo di acque riciclate aziendali, comprese quelle meteoriche.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il sostegno sarà indirizzato alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata, assegnando priorità ai sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e agli investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni di tali sottosettori (vedi la tabella "Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori" riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4).

Sarà inoltre riconosciuta priorità alle aziende di dimensione economica intermedia, in modo decrescente in riferimento alle seguenti fasce dimensionali:

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 15.000 euro e 30.000 euro (per le aree D e C2 aziende richiedenti con PS compresa tra 10.000 euro e 30.000 euro in considerazione dell'importanza in tali aree anche della aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del territorio);
- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 60.000 euro;
- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 100.000 euro;

Tale priorità è giustificata in quanto, secondo l'analisi effettuata, le aziende al di sotto dei 15.000 euro di PS (corrispondenti a una dimensione economica insufficiente all'impiego di un addetto a tempo pieno), presentano carenze di professionalità, mentre per le aziende al di sopra dei 100.000 euro di PS la possibilità di accedere ad aiuti pubblici è meno rilevante al fine di effettuare investimenti.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:

- presentate da imprese site nelle tipologie areali D e C2 e in zone Natura 2000;
- con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione oppure di attenuare le criticità ambientali o incrementare il benessere animale;
- presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative progetti integrati o programmi di filiera;
- relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);
- relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli);
- relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributi pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti

finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le disposizioni ed i tassi previsti dalla operazione 4.2) l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:

- di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune e i progetti integrati (come definiti al punto 3.1.11 - Informazioni specifiche della misura);
- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ;
- di un ulteriore 5% per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- di un ulteriore 5% per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29.

In ogni caso, l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

Per gli investimenti che possono beneficiare di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) la percentuale del contributo della Misura è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile. In ogni caso, nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative. Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.4.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.

Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:

- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.

- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa

contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)

R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezzari regionali approvati dalla Regione Piemonte

R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità. Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza

R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

- 1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
- 2) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
- 3) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Nella programmazione 2007-2013 la misura 121 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto per uso comune anziché diversi investimenti aziendali singoli. I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell’investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ecc.). Le singole aziende agricole interessate mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascuna azienda agricola interessata deve dimostrare (in base al business plan ed ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda agricola come previsto dall’art. 17 comma i a) del Regolamento UE 1305/2013

Definizione di progetti integrati

Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L’analisi SWOT effettuata individua alcuni sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l’agricoltura regionale e per ciascun sottosettore i fabbisogni principali (vedi la Tabella F04 Sottosettori).

L’analisi SWOT effettuata individua inoltre tre distinte fasce dimensionali di aziende agricole, una prima fascia di aziende che non possono essere considerate pienamente professionali, in quanto di dimensione economica talmente modesta da non consentire l’impiego a tempo pieno di neppure un addetto (con produzione standard inferiore a 15.000 euro); una seconda fascia di aziende intermedie (con produzione standard compresa tra 15.000 euro e 100.000 euro) e una terza fascia di aziende medio-grandi e grandi (con produzione standard superiore a 100.000 euro) per le quali la possibilità di accedere ad aiuti pubblici non è determinante al fine di effettuare investimenti.

In un'ottica di ottimizzazione, si ritiene pertanto necessario e opportuno destinare principalmente le risorse disponibili alla fascia di aziende intermedie (con priorità decrescente per le aziende con PS compresa tra 15.000 e 30.000 euro; tra 30.000 e 60.000 euro; tra 60.000 e 100.000 euro) operanti nei sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale puntando a soddisfare i fabbisogni principali per ciascun sottosettore.

Per le tipologie areali C e D, in considerazione dell'importanza in tali aree anche delle aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del territorio, il limite inferiore di produzione standard per l'attribuzione della relativa priorità verrà ridotto da 15.000 euro a 10.000 euro.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del F04 *Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Competitività

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicunicoli	Ovicapri	Note
Riduzione dei costi di produzione e perseguimento di economie di scala	Fabbisogno trasversale									La riduzione dei costi di produzione riguarda tutti i sottosettori e generalmente si ottiene attraverso l'introduzione di processi e macchinari innovativi; in vari casi il raggiungimento di un'elevata efficienza tecnica, energetica ed economica richiede l'utilizzo condiviso tra più aziende.
Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramento della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato	Fabbisogno trasversale									La problematica riguarda tutti i sottosettori, in particolare i comparti con carattere prevalente di "commodity" quali la carne suina, la carne avicola, il latte, i cereali, in ragione dello scarso valore aggiunto trattenuto dalla fase agricola. Nelle aree C e D può dare un contributo complessivo all'offerta del territorio, anche operando sui settori minori. Opportuno creare percorsi volontari e condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità.
Miglioramento della sicurezza alimentare e della biosicurezza	Fabbisogno trasversale									E' un tema che tocca tutti i sottosettori. In particolare, nei cereali è necessario affrontare il tema delle micotossine, nelle produzioni destinate al consumo fresco quello dei residui di fitofarmaci, nelle attività zootecniche la salvaguardia degli allevamenti e dei consumatori dai rischi legati alle epizoozie e alla presenza di inquinanti nelle materie prime e nei prodotti finali. Opportuno creare percorsi condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di azioni volontarie quali protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità, che possono anche sostenere la valorizzazione commerciale dei prodotti.
Valorizzazione di razze locali / tipiche e varietà locali / tipiche			X	X	X			X	X	In vari sottosettori è possibile puntare alla valorizzazione delle varietà locali, innescando meccanismi virtuosi con la filiera corta e i circuiti produzione artigianale e di fruizione turistica locale, soprattutto nelle zone C e D. Nel settore vitivinicolo può essere opportuno riqualificare produzioni basate su vitigni locali (es. Barbera, Dolcetto, Cortese) non ancora adeguatamente valorizzate. In questo ambito spiccano inoltre le opportunità di valorizzazione della Razza Bovina Piemontese.
Miglioramento del benessere animale					X	X	X	X		Il miglioramento del benessere animale, oltre il rispetto delle norme, può consentire di migliorare le prestazioni degli allevamenti, riducendo i rischi e incrementando il livello di sicurezza alimentare e di qualità delle produzioni.
Azioni di riconversione produttiva			X	X	X	X	X			Puntare a riconversioni produttive dove la redditività viene meno a causa del mutare delle condizioni economiche (es. cambiamento del Primo Pilastro della PAC, andamento negativo del mercato). In altri casi la motivazione della riconversione dipende dall'insorgenza di fitopatie di particolare gravità, come ad esempio nel caso della vite (Flavescenza Dorata) e dell'actinidia (Batteriosi).
Sviluppo della logistica e delle strutture di stoccaggio		X	X							L'efficienza logistica è un elemento essenziale della competitività soprattutto per il settore frutticolo ed orticolo, che in Piemonte sono orientati prevalentemente al prodotto fresco. Nel settore cerealicolo è essenziale sviluppare le strutture di stoccaggio per favorire la separazione delle partite.
Realizzazione di strutture per la vendita diretta			X	X			X		X	La predisposizione di strutture per la vendita diretta può favorire i meccanismi di filiera corta e di valorizzazione della materia prima aziendale.

Tabella F04 Sottosettori - Sezione Competitività

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del F04 *Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Sostenibilità

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicicoli	Ovicapriini	Note
Produzione di energia rinnovabile da scarti vegetali e deiezioni zootecniche	Fabbisogno trasversale									La valorizzazione di reflui e scarti agricoli attraverso la produzione di energia può riguardare tutti i sottosettori.
Interventi strutturali per l'adattamento al cambiamento climatico			X	X						Adozione di interventi atti a difendere le coltivazioni dagli effetti del cambiamento climatico; comprendenti sia strumenti di difesa che adozione di specifiche tecniche colturali.
Miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nelle coltivazioni		X	X	X						La riduzione dei consumi idrici riguarda in primo luogo le zone di tipo B nelle quali si concentrano i settori a maggiore consumo (seminativi, orticoltura e frutticoltura).
Riduzione dei consumi idrici negli allevamenti					X	X	X			Anche l'allevamento utilizza significative quantità di acqua per l'abbeverata degli animali, la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura.
Adozione di tecniche produttive a tutela della risorsa suolo		X	X							Il tema riguarda sia le aree declivi (zone C e D) in relazione soprattutto al contrasto dell'erosione, sia le colture di seminativi con arature profonde.
Adozione di tecniche e attrezzature atte a razionalizzare l'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci	X	X	X	X						La riduzione degli input di prodotti fitoiatrici e di fertilizzanti consente di ridurre l'impatto sulle matrici ambientali e contenere i residui sui prodotti. Può riguardare i sistemi di agricoltura di precisione e macchine e attrezzature che riducano la deriva e razionalizzino il trattamento dei contenitori (piattaforme di lavaggio).
Miglioramento della gestione dei reflui ai fini di ridurre l'apporto di nitrati nelle acque e contenere le emissioni di GHG e ammoniaca					X	X	X			La problematica è specifica delle attività di allevamento intensivo nelle tipologie areali A e B. Può consentire una riduzione delle emissioni di GHG e di ammoniaca.

Tabella F04 Sottosettori - Sezione Sostenibilità

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificabili nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:

- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

1. La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della operazione 4.1 solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.4.3.2. 4.1.2 Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha lo scopo di migliorare il rendimento globale delle aziende agricole gestite da giovani imprenditori sostenendo l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti nonché la dotazione di attrezzature e macchinari e l'impianto di coltivazioni legnose agrarie.

Il miglioramento del rendimento globale delle aziende agricole richiedenti sarà valutato sulla base del business plan inserito nelle domande di aiuto. A tale fine le domande saranno sottoposte a valutazione da parte degli Uffici istruttori, tesa a verificare anche la congruità tecnica ed il corretto dimensionamento degli investimenti proposti.

Al fine di assicurare la sostenibilità economica degli investimenti finanziati, l'importo massimo di sostegno (spesa pubblica complessiva) erogabile a ciascuna azienda beneficiaria in riferimento ad ogni domanda presentata è pari a 5 volte la Produzione Standard dell'azienda medesima, con un massimo di 130.000 euro (150.000 per le Aree C2 e D in considerazione della diversa percentuale di contributo sulla spesa); in caso di investimenti collettivi vale il numero delle aziende aderenti, conteggiando un massimo di 4 aziende.

La modernizzazione deve assicurare lo sviluppo complessivo delle aziende rafforzandone globalmente i risultati economici, anche attraverso il miglioramento del posizionamento nella filiera (con la riduzione del numero di intermediari tra produttore e consumatore finale) e la migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare, e mantenere un vitale tessuto diffuso di produzione primaria agricola al fine di assicurare nel lungo periodo la certezza degli approvvigionamenti agroalimentari.

L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F6 Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori, F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestal), F8 (Migliorare il posizionamento e la penetrazione dei prodotti agroalimentari piemontesi sul mercato interno), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

L'operazione è collegata alla focus area 2B. Risponde inoltre anche alle focus area 2A, 5A, 5C e 5D e contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione: sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
- ambiente: finanziando investimenti che concorrono a tutti gli obiettivi correlati alla priorità n. 4 dello sviluppo rurale (biodiversità agraria, qualità delle acque e dei suoli) e privilegiando investimenti che non consumano nuovo suolo;
- cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche, per il miglioramento del rendimento energetico, per il risparmio di energia e per la produzione di energia da fonti rinnovabili).

L'operazione sarà attuata a bando sull'intero territorio regionale. Potranno inoltre essere previsti sia approcci integrati (progetti che prevedono un sostegno a titolo di più misure presentati da un unico

beneficiario) che collettivi.

Gli investimenti devono essere riferiti alle attività di produzione agricola o alle attività connesse di trasformazione e vendita diretta nei limiti di seguito indicati: il prodotto primario avviato alla trasformazione deve essere per almeno il 66% di produzione aziendale; sia il prodotto primario avviato alla trasformazione che l'output del processo di trasformazione devono essere prodotti compresi nell'Allegato I del TFUE.

Il miglioramento strutturale e impiantistico deve riguardare uno o più degli aspetti legati a:

- produttività;
- incremento del reddito e riduzione dei costi;
- miglioramento della quota di mercato e recupero di valore aggiunto;
- qualità e sicurezza alimentare delle produzioni e tracciabilità delle medesime;
- incremento dell'occupazione;
- sicurezza sul lavoro;
- miglioramento del benessere e delle condizioni igienico-sanitarie degli animali;
- razionalizzazione e o innovazione del processo produttivo;
- miglioramento del livello di compatibilità ambientale;
- risparmio energetico e/o miglioramento del rendimento energetico;
- produzione di energia da fonti rinnovabili (energia destinata esclusivamente ad autoconsumo aziendale);
- risparmio idrico e/o miglioramento del rendimento quali-quantitativo della gestione delle acque.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale, in conto interesse e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l'importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

Giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della Misura 6.1 o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione alla Cciaa. La produzione deve essere compresa nell'allegato I del TFUE.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

- Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali). Sono esclusi interventi relativi ad abitazioni.
- Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).

Possono essere ammessi all'aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

- Realizzazione di impianti di coltivazioni legnose agrarie poliennali.
- Acquisto di terreni (limitatamente ai sedimi d'opera e ad appezzamenti interclusi nei fondi aziendali, il cui acquisto permette di migliorare il grado di accorpamento dell'azienda) per importi non superiori al 10% della spesa richiesta complessiva della domanda.

L'acquisto (o acquisizione anche mediante leasing), di fabbricati rurali (escluse le abitazioni), è ammessa in via residuale qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- L'acquisto (o acquisizione) del fabbricato, rispetto ad altre soluzioni alternative, consenta di ridurre il consumo di suolo e abbia un costo inferiore
- Il fabbricato oggetto dell'acquisto (o acquisizione) subisca un intervento di sostanziale trasformazione, pari in valore ad almeno il 20% del costo dell'acquisto (o acquisizione)
- I fabbricati non siano già finanziati al precedente proprietario per la costruzione/ristrutturazione.

Sono pure ammessi (con fattura) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; e
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Per le limitazioni si rimanda alle norme regolamentari.

Gli investimenti relativi alla produzione di energia con fonti rinnovabili sono ammissibili a condizione che l'energia prodotta sia destinata ad esclusivo autoconsumo aziendale e vengano rispettati i criteri minimi per l'efficienza energetica indicati al successivo punto "Criteri minimi per l'efficienza energetica".

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie (Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell'Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento).

Nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo, in base ai principi per i criteri di selezione indicati dal PSR.

In accordo all'art 46(2) del reg UE 1305/2013 gli interventi con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche (con l'introduzione di tecnologie e tecniche irrigue volte al risparmio idrico, anche in collegamento con invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, e la creazione di invasi di capacità inferiore a 250.000 mc, in sinergia con gli orientamenti dell'A.D.P), saranno attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni del Piano di Gestione (PdG) del Distretto Idrografico del Fiume PO, adottato con deliberazione n°1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 17/12/2015 e approvato con DPCM del 27/10/2016.

L'ammissibilità dei suddetti interventi terrà conto dello stato dei corpi idrici con riferimento alle condizioni inerenti la quantità di acqua, così come identificate nella cartografia contenuta nel cap 4 .Analisi swot e identificazione dei bisogni. Le concessioni di derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla medesima Direttiva al 2015, 2021 e 2027.

Gli investimenti non potranno determinare un aumento della superficie totale irrigata delle aziende beneficiarie.

Relativamente ai pozzi per uso irriguo è ammesso il solo rifacimento di pozzi esistenti finalizzato alla riduzione di almeno il 5% dei volumi prelevati, preferibilmente sostituendo due o più pozzi esistenti con un unico nuovo pozzo.

In accordo a quanto disposto dall'art. 46 del Reg. 1305/2013 gli impianti irrigui saranno ammissibili a

finanziamento qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il contatore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento dovrà risultare preposseduto o previsto dal progetto;
- il diritto a derivare la risorsa idrica da parte del beneficiario sarà rivisto/emendato in linea con i requisiti della DQA per quanto riguarda il buono stato ambientale;
- il beneficiario sarà impegnato ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;
- qualora l'investimento consista nel miglioramento/sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, esso dovrà consentire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri di seguito riportati.

Nel caso di ammodernamento di impianti:

- a) risparmio minimo del 5%, nel caso di investimento di ammodernamento di sistemi/impianti a basso volume;
- b) risparmio minimo del 15% nel caso di ammodernamento dei sistemi irrigui per aspersione;

Nel caso di riconversione irrigua:

- a) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sommersione, infiltrazione laterale, scorrimento verso sistemi ad aspersione;
- b) risparmio minimo del 25% nel caso di riconversione da sistemi ad aspersione verso sistemi a basso volume.

Se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG per motivi inerenti alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'investimento (o a livello aziendale, in caso di investimento in un'unica azienda agricola, inclusa l'acqua venduta dall'azienda), pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento;

Nessuna delle limitazioni previste per gli interventi irrigui con rispetto al risparmio minimo potenziale si applica agli investimenti che riguardano esclusivamente il miglioramento del rendimento energetico di impianti esistenti o che non incidono su corpi idrici superficiali o sotterranei ma si riferiscono allo stoccaggio e/o riutilizzo di acque riciclate aziendali, comprese quelle meteoriche.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il sostegno sarà indirizzato alle aziende secondo l'analisi SWOT effettuata, assegnando priorità ai sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale e agli investimenti finalizzati a soddisfare i principali fabbisogni di tali sottosettori (vedi la tabella "Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori" riportata nel capitolo 4.2 del PSR in corrispondenza della descrizione del fabbisogno F4).

Sarà inoltre riconosciuta priorità alle aziende di dimensione economica intermedia, in modo decrescente in

riferimento alle seguenti fasce dimensionali:

- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 15.000 euro e 30.000 euro (per le aree D e C2 aziende richiedenti con PS compresa tra 10.000 euro e 30.000 euro in considerazione dell'importanza in tali aree anche della aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del territorio);
- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 30.000 euro e 60.000 euro;
- aziende richiedenti con produzione standard (PS) compresa tra 60.000 euro e 100.000 euro;

Tale priorità è giustificata in quanto, secondo l'analisi effettuata, le aziende al di sotto dei 15.000 euro di PS (corrispondenti a una dimensione economica insufficiente all'impiego di un addetto a tempo pieno), presentano carenze di professionalità, mentre per le aziende al di sopra dei 100.000 euro di PS la possibilità di accedere ad aiuti pubblici è meno rilevante al fine di effettuare investimenti.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a prevalente finalità ambientale (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:

- presentate da imprese site nelle tipologie areali D e C2 e in zone Natura 2000;
- con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione oppure di attenuare le criticità ambientali o incrementare il benessere animale;
- presentate da due o più aziende agricole per investimenti collettivi per uso comune oppure relative progetti integrati o programmi di filiera;
- relative a produzioni inserite in regimi di qualità di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o con certificazioni di processo (anche ambientale);
- relative a produzioni a elevata intensità di lavoro (zootecnica, orto-floro-frutticoltura; viticoltura, trasformazione aziendale dei prodotti agricoli);
- relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributi pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le disposizioni ed i tassi previsti dalla operazione 4.2).

Per gli investimenti relativi al settore della produzione agricola primaria (con esclusione degli investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione, per i quali si applicano le disposizioni ed i tassi previsti dalla operazione 4.2) l'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:

- di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune e i progetti integrati (come definiti al

punto 3.1.11 - Informazioni specifiche della misura);

- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ;
- di un ulteriore 5% per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- di un ulteriore 5% per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29.

In ogni caso, l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

Per gli investimenti che possono beneficiare di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) la percentuale del contributo della Misura è pari al 20% del costo dell'investimento ammissibile. In ogni caso, nel corso dell'istruttoria delle domande verrà verificato che il cumulo dell'aiuto della Misura e delle altre agevolazioni non sia superiore al 40% di contributo sul costo dell'investimento ammissibile.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative. Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.4.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.

Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:

- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)

R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di

preventivi di spesa e facendo riferimento a prezzi regionali approvati dalla Regione Piemonte

R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità. Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza

R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

- 1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
- 2) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
- 3) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Nella programmazione 2007-2013 la misura 121 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente

Definizione di investimenti collettivi

Per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto per uso comune anziché diversi investimenti aziendali singoli.

I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell’investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ecc.).

Le singole aziende agricole interessate mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascuna azienda agricola interessata deve dimostrare (in base al business plan ed ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda agricola come previsto dall’art. 17 comma i a) del Regolamento UE 1305/2013

Definizione di progetti integrati

Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L’analisi SWOT effettuata individua alcuni sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l’agricoltura regionale e per ciascun sottosettore i fabbisogni principali (vedi la Tabella F04 Sottosettori).

L’analisi SWOT effettuata individua inoltre tre distinte fasce dimensionali di aziende agricole, una prima fascia di aziende che non possono essere considerate pienamente professionali, in quanto di dimensione economica talmente modesta da non consentire l’impiego a tempo pieno di neppure un addetto (con produzione standard inferiore a 15.000 euro); una seconda fascia di aziende intermedie (con produzione standard compresa tra 15.000 euro e 100.000 euro) e una terza fascia di aziende medio-grandi e grandi (con produzione standard superiore a 100.000 euro) per le quali la possibilità di accedere ad aiuti pubblici non è determinante al fine di effettuare investimenti.

In un’ottica di ottimizzazione, si ritiene pertanto necessario e opportuno destinare principalmente le risorse disponibili alla fascia di aziende intermedie (con priorità decrescente per le aziende con PS compresa tra 15.000 e 30.000 euro; tra 30.000 e 60.000 euro; tra 60.000 e 100.000 euro) operanti nei

sottosettori (comparti produttivi) di maggior rilievo per l'agricoltura regionale puntando a soddisfare i fabbisogni principali per ciascun sottosettore.

Per le tipologie areali C e D, in considerazione dell'importanza in tali aree anche delle aziende di dimensione minore al fine di garantire il presidio del territorio, il limite inferiore di produzione standard per l'attribuzione della relativa priorità verrà ridotto da 15.000 euro a 10.000 euro.

Detti limiti di priorità per fascia di dimensione economica non si applicheranno nel caso di investimenti a forte valenza ambientale, in considerazione del beneficio apportato alla collettività dalla realizzazione degli investimenti medesimi (investimenti per riduzione dei consumi idrici; per miglioramento del rendimento energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili; per miglioramento dell'ambiente e/o del benessere animale).

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del F04 *Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Competitività

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicunicoli	Ovicapri	Note
Riduzione dei costi di produzione e perseguimento di economie di scala	Fabbisogno trasversale									La riduzione dei costi di produzione riguarda tutti i sottosettori e generalmente si ottiene attraverso l'introduzione di processi e macchinari innovativi; in vari casi il raggiungimento di un'elevata efficienza tecnica, energetica ed economica richiede l'utilizzo condiviso tra più aziende.
Innovazione nei processi produttivi finalizzata al miglioramento della qualità dei prodotti e all'inserimento in specifici segmenti di mercato	Fabbisogno trasversale									La problematica riguarda tutti i sottosettori, in particolare i comparti con carattere prevalente di "commodity" quali la carne suina, la carne avicola, il latte, i cereali, in ragione dello scarso valore aggiunto trattenuto dalla fase agricola. Nelle aree C e D può dare un contributo complessivo all'offerta del territorio, anche operando sui settori minori. Opportuno creare percorsi volontari e condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità.
Miglioramento della sicurezza alimentare e della biosicurezza	Fabbisogno trasversale									E' un tema che tocca tutti i sottosettori. In particolare, nei cereali è necessario affrontare il tema delle micotossine, nelle produzioni destinate al consumo fresco quello dei residui di fitofarmaci, nelle attività zootecniche la salvaguardia degli allevamenti e dei consumatori dai rischi legati alle epizozie e alla presenza di inquinanti nelle materie prime e nei prodotti finali. Opportuno creare percorsi condivisi nelle filiere anche attraverso la definizione di azioni volontarie quali protocolli, disciplinari e sistemi di tracciabilità, che possono anche sostenere la valorizzazione commerciale dei prodotti.
Valorizzazione di razze locali / tipiche e varietà locali / tipiche			X	X	X			X	X	In vari sottosettori è possibile puntare alla valorizzazione delle varietà locali, innescando meccanismi virtuosi con la filiera corta e i circuiti produzione artigianale e di fruizione turistica locale, soprattutto nelle zone C e D. Nel settore vitivinicolo può essere opportuno riqualificare produzioni basate su vitigni locali (es. Barbera, Dolcetto, Cortese) non ancora adeguatamente valorizzate. In questo ambito spiccano inoltre le opportunità di valorizzazione della Razza Bovina Piemontese.
Miglioramento del benessere animale					X	X	X	X		Il miglioramento del benessere animale, oltre il rispetto delle norme, può consentire di migliorare le prestazioni degli allevamenti, riducendo i rischi e incrementando il livello di sicurezza alimentare e di qualità delle produzioni.
Azioni di riconversione produttiva			X	X	X	X	X			Puntare a riconversioni produttive dove la redditività viene meno a causa del mutare delle condizioni economiche (es. cambiamento del Primo Pilastro della PAC, andamento negativo del mercato). In altri casi la motivazione della riconversione dipende dall'insorgenza di fitopatie di particolare gravità, come ad esempio nel caso della vite (Flavescenza Dorata) e dell'actinidia (Batteriosi).
Sviluppo della logistica e delle strutture di stoccaggio		X	X							L'efficienza logistica è un elemento essenziale della competitività soprattutto per il settore frutticolo ed orticolo, che in Piemonte sono orientati prevalentemente al prodotto fresco. Nel settore cerealicolo è essenziale sviluppare le strutture di stoccaggio per favorire la separazione delle partite.
Realizzazione di strutture per la vendita diretta			X	X			X		X	La predisposizione di strutture per la vendita diretta può favorire i meccanismi di filiera corta e di valorizzazione della materia prima aziendale.

Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori - Sezione Competitività

Tabella F04 Sottosettori

Approfondimento sui fabbisogni specifici dei sottosettori del F04 *Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali*

Sezione Sostenibilità

Fabbisogno prioritario	Riso	Cereali e altri seminativi	Ortofrutta	Vitivinicolo	Carne bovina	Carne suina	Latte	Avicicoli	Ovicapriini	Note
Produzione di energia rinnovabile da scarti vegetali e deiezioni zootecniche	Fabbisogno trasversale									La valorizzazione di reflui e scarti agricoli attraverso la produzione di energia può riguardare tutti i sottosettori.
Interventi strutturali per l'adattamento al cambiamento climatico			X	X						Adozione di interventi atti a difendere le coltivazioni dagli effetti del cambiamento climatico; comprendenti sia strumenti di difesa che adozione di specifiche tecniche colturali.
Miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nelle coltivazioni		X	X	X						La riduzione dei consumi idrici riguarda in primo luogo le zone di tipo B nelle quali si concentrano i settori a maggiore consumo (seminativi, orticoltura e frutticoltura).
Riduzione dei consumi idrici negli allevamenti					X	X	X			Anche l'allevamento utilizza significative quantità di acqua per l'abbeverata degli animali, la pulizia e il raffrescamento delle strutture di stabulazione e mungitura.
Adozione di tecniche produttive a tutela della risorsa suolo		X	X							Il tema riguarda sia le aree declivi (zone C e D) in relazione soprattutto al contrasto dell'erosione, sia le colture di seminativi con arature profonde.
Adozione di tecniche e attrezzature atte a razionalizzare l'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci	X	X	X	X						La riduzione degli input di prodotti fitoiatrici e di fertilizzanti consente di ridurre l'impatto sulle matrici ambientali e contenere i residui sui prodotti. Può riguardare i sistemi di agricoltura di precisione e macchine e attrezzature che riducano la deriva e razionalizzino il trattamento dei contenitori (piattaforme di lavaggio).
Miglioramento della gestione dei reflui ai fini di ridurre l'apporto di nitrati nelle acque e contenere le emissioni di GHG e ammoniaca					X	X	X			La problematica è specifica delle attività di allevamento intensivo nelle tipologie areali A e B. Può consentire una riduzione delle emissioni di GHG e di ammoniaca.

Schema fabbisogni prioritari dei sottosettori - Sezione Sostenibilità

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificabili nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:

- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

1. La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);
2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono. In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della operazione 4.1 solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.4.3.3. 4.1.3 Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniacale in atmosfera

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha lo scopo di migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività di allevamento sostenendo la costruzione, ristrutturazione e modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché la dotazione di attrezzature e macchinari, per ridurre le emissioni in atmosfera, in particolare quelle ammoniacali. Durante le fasi di allevamento degli animali e di stoccaggio degli effluenti si libera infatti una quota significativa delle emissioni di ammoniacale derivanti dall'attività agricola.

L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole) e F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole).

L'operazione concorre prioritariamente a ridurre le emissioni di ammoniacale e gas serra prodotte dal comparto agricolo (focus area 5D), e secondariamente a migliorare la qualità delle risorse idriche (focus area 4B), poiché con l'adozione di tecniche ottimizzate di gestione dell'acqua in allevamento il volume di reflui prodotti si riduce, mitigando il rischio potenziale di contaminazione delle altre matrici ambientali (acqua, suolo). Questa operazione concorre pertanto anche all'obiettivo trasversale Ambiente. Infine, essendo l'ammoniacale uno dei precursori del particolato PM10, questa operazione riveste un ruolo rilevante anche nei confronti dell'obiettivo trasversale cambiamento climatico, sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche e per la riduzione delle emissioni di origine agricola in atmosfera.

Il miglioramento strutturale e impiantistico può riguardare:

- il miglioramento del livello di compatibilità ambientale delle attività agricole;
- il risparmio idrico in allevamento, al fine di migliorare l'utilizzazione delle strutture di stoccaggio degli effluenti e ridurre il volume di effluente fonte delle perdite azotate in atmosfera.

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale attraverso bandi. Potranno essere previsti sia approcci integrati (progetti che prevedono un sostegno a titolo di più misure presentati da un unico beneficiario) che collettivi.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale o in conto interesse (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l'importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda - capitalizzando e riportando all'attualità il valore dei sostegni erogati in conto interesse) sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività);
- direttiva quadro sulle acque;
- direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- direttiva nitrati;
- accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (19/12/2013).

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

- 1) Imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione alla Cciaa.
- 2) Giovani agricoltori, singoli o associati, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda usufruendo della misura 6.1 e per i quali l'attività agricola diventa attività prevalente. Dopo l'insediamento, il giovane dovrà acquisire la qualifica agricoltore in attività (di cui all'articolo 9 del regolamento UE n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di insediamento.

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

- a) Investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici: separatori solido/liquido a media od alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ecc.
- b) investimenti volti a ridurre l'emissione ammoniacale dalle strutture di allevamento esistenti, in particolare tramite:
 - sistemi per la rimozione frequente degli effluenti;
 - copertura delle strutture esistenti per lo stoccaggio degli effluenti;
 - sostituzione delle strutture scoperte per lo stoccaggio degli effluenti con serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, oppure con vasche scoperte dal rapporto superficie/volume almeno pari a 0.2.
- c) interventi volti a ridurre il consumo di acqua nelle strutture di allevamento esistenti (per la pulizia delle strutture di stabulazione e degli impianti di mungitura, per il raffrescamento delle strutture di stabulazione e l'abbeverata degli animali) anche tramite la riduzione della superficie imbrattata dalle deiezioni e lo

stoccaggio delle acque piovane.

Gli investimenti possono essere di tipo edilizio (costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali) oppure consistere nell'acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchine e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).

Sono pure ammessi (con fattura), gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12%.

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli.
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie.

Nel caso del leasing, non costituiscono una spesa ammissibile gli altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013; e
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Definizioni

Distribuzione ombelicale: distribuzione in campo di effluente zootecnico non palabile effettuate con una trattrice dotata di barra distributrice direttamente connessa alla vasca di stoccaggio senza la presenza del carro-botte. Tale cantiere di lavoro utilizzabile entro un raggio di circa 1000 m dalla vasca di stoccaggio evita il compattamento del terreno dovuto al passaggio della botte e annullando i tempi di caricamento della botte stessa, permette un abbattimento del consumo energetico e delle emissioni in atmosfera.

Matrici organiche chiarificate: frazioni liquide a basso tenore di sostanza organica ottenute a partire da effluenti oggetto di trattamento di separazione meccanica solido-liquido – es. compressione elicoidale, centrifugazione, ecc. -, che per le loro caratteristiche fisiche ben si prestano alla distribuzione in fertirrigazione.

Fertirrigazione: intervento di distribuzione in campo di effluenti liquidi addizionati in quantitativi controllati all'acqua irrigua, tecnica a maggiore efficienza di assorbimento azotato da parte della coltura e pertanto minor rischio di perdita nell'ambiente.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per essere ammessa la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo, in base ai principi per i criteri di selezione indicati dal PSR.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti a un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:

· che permettano di incrementare l'occupazione oppure di attenuare le criticità ambientali o incrementare il benessere animale;

· presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune (investimenti collettivi) o in progetti integrati o in programmi di filiera;

· presentate da giovani agricoltori;

· di aziende con certificazioni di processo (anche ambientale);

· relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;

· di aziende aderenti all'operazione 10.1.5 (Tecniche per la riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniacale in atmosfera);

· di aziende che hanno beneficiato delle attività di cui alla sottomisura 2.1 (es. consulenza per il miglioramento delle prestazioni ambientali delle aziende agricole, consulenza per l'ottimizzazione della fertilizzazione; consulenza per l'ottimizzazione della dieta degli animali);

· di aziende con centro aziendale localizzato in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola;

· di aziende che stoccano effluenti oggetto di separazione solido/liquido.

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle domande presentate da soggetti in cui, in termini quantitativi, le emissioni abbattute annualmente risultano maggiori e l'intervento ha un rapporto costi-benefici più favorevole, ed in subordine alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile e successivamente al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributi pari al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

L'aliquota di sostegno potrà essere maggiorata per ciascuno dei seguenti casi:

- di un ulteriore 10% per gli investimenti collettivi per uso comune e i progetti integrati (come definiti al punto 3.1.11 - Informazioni specifiche della misura);
- di un ulteriore 10% per gli investimenti effettuati da giovani agricoltori;
- di un ulteriore 10% per gli investimenti in zone di montagna di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ;
- di un ulteriore 5% per gli interventi sovvenzionati nell'ambito del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura;
- di un ulteriore 5% per gli investimenti collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29.

In ogni caso, l'aliquota cumulativa massima del sostegno non può superare il 90%.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative. Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.4.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.

Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:

- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)

R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezzari regionali approvati dalla Regione Piemonte

R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di

istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità. Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza

R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

- 1) sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
- 2) sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
- 3) saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Nella programmazione 2007-2013 la misura 121 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Per “investimenti collettivi” si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto per uso comune anziché diversi investimenti aziendali singoli. I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell’investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ecc.). Le singole aziende agricole interessate mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione dell’intervento. Ciascuna azienda agricola interessata deve dimostrare (in base al business plan ed ai dati contenuti nella domanda, verificati in istruttoria) il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda agricola come previsto dall’art. 17 comma i a) del Regolamento UE 1305/2013

Definizione di progetti integrati

Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure dal PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L’analisi SWOT effettuata ha evidenziato la necessità e l’opportunità di migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività di allevamento operando sulla costruzione, ristrutturazione e modernizzazione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché sulla dotazione di attrezzature e macchinari, per ridurre le emissioni in atmosfera, in particolare quelle ammoniacali. Durante le fasi di allevamento degli animali e di stoccaggio degli effluenti si libera infatti una quota significativa delle emissioni di ammoniaca derivanti dall’attività agricola.

Ciò comporta anche la necessità di incentivare il risparmio idrico in allevamento, in quanto permette una migliore utilizzazione delle strutture di stoccaggio degli effluenti e riduce il volume di effluente fonte delle perdite azotate in atmosfera.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono identificabili nuovi requisiti.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.4. 4.1.4 Strumenti finanziari a sostegno degli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agricole che consentano di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture necessarie allo sviluppo e all'ammodernamento, l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio di energia.

L'intervento contribuisce direttamente alla Focus Area 2A.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Strumenti finanziari

Strumento finanziario di garanzia.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

.

8.2.4.3.4.4. Categorie generali di destinatari finali

Beneficiario è l'intermediario finanziario e destinatari finali sono gli imprenditori agricoli professionali (IAP) in base alla definizione di legge nazionale, persone fisiche o giuridiche, in forma singola o associata.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.4.5. Categorie generali di costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e

dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale

- Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica
- Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto)
- Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
- Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)
- Realizzazione di strutture ed impiantistica per la produzione e stoccaggio di energia, a esclusivo utilizzo aziendale, a partire da: i) fonti agro-forestali; ii) fonti rinnovabili (solare termico, fotovoltaico, eolico, geotermico); iii) reflui provenienti dall'attività aziendale.
- Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione)
- Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UF) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale Regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali; e il capitale circolante accessorio agli investimenti e debitamente motivato, entro il limite del 30% del valore complessivo dell'investimento.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione
- acquisto di diritti di produzione agricola
- acquisto di animali, piante annuali e la loro messa a dimora
- acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari
- impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo
- investimenti inerenti la gestione della risorsa idrica per scopi irrigui

8.2.4.3.4.6. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

--

8.2.4.3.4.7. Importo massimo del sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti non combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato non superi un'intensità d'aiuto pari al 40% dell'investimento.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione.

8.2.4.3.4.8. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.8.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

--

8.2.4.3.4.8.2. *Misure di attenuazione*

.

8.2.4.3.4.8.3. *Valutazione generale della misura*

.

8.2.4.3.4.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

.

8.2.4.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

.

Definizione di investimenti collettivi

.

Definizione di progetti integrati

.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

8.2.4.3.5. 4.2.1 Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE ad eccezione dei prodotti della pesca.

L'operazione concorre a soddisfare direttamente il fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroindustriali e forestali) e indirettamente il fabbisogno F7 (Sviluppare forme di integrazione orizzontale e verticale nelle filiere agroalimentari, no food e forestali).

L'operazione è collegata alla focus area 3A e secondariamente alla focus area 5C. Essa contribuisce agli obiettivi trasversali come segue:

- innovazione: sostenendo investimenti di carattere innovativo sia sotto il profilo del prodotto che delle tecnologie e dell'organizzazione;
- ambiente: finanziando iniziative che concorrono alla tutela e al miglioramento dell'ambiente come ad esempio gli investimenti per il trattamento delle acque reflue;
- cambiamento climatico: sostenendo investimenti per la migliore gestione delle risorse idriche, il risparmio energetico, la produzione di energia da fonti rinnovabili e il contenimento delle emissioni.

Inoltre, gli investimenti nelle imprese agroindustriali stimolando la competitività del settore agricolo possono contribuire al riequilibrio economico-territoriale delle zone rurali contribuendo alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro.

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale mediante specifici bandi di carattere generale ovvero mirati.

Sono ammessi i seguenti investimenti:

- investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, a rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela ambientale (per il risparmio idrico e per il trattamento delle acque reflue), all'aumento di sicurezza del lavoro;
- investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e in coerenza con l'Accordo di partenariato;
- investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food a fini di autoconsumo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014. In coerenza con l'Accordo di partenariato, è esclusa dal sostegno la produzione di biocombustibili derivanti da produzione agricola dedicata.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale e/o conto interessi e/o bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da terzi destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato. In ogni caso, il contributo massimo concedibile espresso in ESL non

può superare il 40% delle spese ammissibili.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1303/2013;
- regolamento (UE) 1308/2013;
- legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 “Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese”;
- legge 3 febbraio 2011, n. 4 “Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari” - Articolo1 (Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale);
- decreto ministeriale 8 settembre 1999 n. 350 “Norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173”
- Regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Imprese agroindustriali attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE; in questo caso valgono le norme previste dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 702/2014, come precisato nel Capitolo 13 (Valutazione degli Aiuti di Stato) del PSR: per le operazioni di trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli l'aiuto sarà concesso unicamente alle PMI; le grandi imprese non sono beneficiarie dell'aiuto. Per accedere agli aiuti, almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto i seguenti costi per investimenti materiali:

- costruzione e ristrutturazione di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuovi, al massimo fino al loro valore di mercato;
- acquisto di immobili, a condizione che si dimostri la convenienza economica dell'operazione rispetto alla costruzione ex novo e a condizione che l'immobile sia destinato a una sostanziale trasformazione e che non abbia già fruito di finanziamenti pubblici. In ogni caso, la spesa ammissibile per l'acquisto non può superare il 15% delle spese ammissibili.

Sono ammissibili all'aiuto, fino ad un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi, i seguenti costi fatturati per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente:

- spese generali, come onorari di progettisti e consulenti;
- studi di fattibilità del progetto presentato;

- acquisto di brevetti e licenze;
- sviluppo ed acquisizione di programmi informatici.

Gli investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la tutela dell'ambiente, per la riduzione dei consumi idrici e la prevenzione degli inquinamenti potranno essere individuati sulla base di linee guida e/o normative nazionali e comunitarie.

Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili sono comunque esclusi per le PMI che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 44 del regolamento (UE) n.702/2014.

Le spese ammissibili saranno determinate ai sensi dell'art. 65 del regolamento (UE) 1303/2013.

I costi ammissibili sono conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;

- articolo 44 del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno viene accordato, in coerenza con le previsioni dell'Accordo di partenariato, alle imprese che rispettano i requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e che:

- sono in condizioni di redditività economica (dimostrata attraverso la presentazione del business plan);
- rispettino gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;

• propongano investimenti riguardanti la trasformazione di prodotti compresi nell'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca (come definiti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune). Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'allegato I del TFUE;

- dimostrino la fattibilità dell'intervento sotto l'aspetto tecnico, logistico e autorizzativo.

Le domande di aiuto devono prevedere investimenti compresi fra un minimo di 100 mila euro e un massimo di 3 milioni di euro.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti elementi:

- localizzazione degli investimenti prioritariamente nelle tipologie areali D e C; e dove saranno realizzati gli investimenti e del settore produttivo;
- possesso e/o ottenimento di certificazioni di prodotto/processo, ambientali ed energetiche;
- produzione, nel biennio precedente la domanda di sostegno, di prodotti aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali ;
- ottenimento di produzioni aderenti a regimi di qualità riconosciuti e di prodotti agricoli tradizionali;
- investimenti per rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico);

- investimenti per l'approvvigionamento e l'utilizzo, a fini di autoconsumo, di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari nelle industrie di trasformazione dei prodotti agricoli food e no food;
- partecipazione dell'impresa a programmi finalizzati alla diminuzione del rischio di contaminazioni;
- durata dei contratti fornitura delle materie prime e maggiore quantità di materia prima contrattualizzata rispetto ad un minimo stabilito;
- livello di coinvolgimento dei produttori primari;
- investimenti riguardanti prodotti finali ricadenti nell'allegato I del TFUE;
- investimenti che non consumano nuovo suolo;
- investimenti rispondenti a standard paesaggistico-architettonici stabiliti sulla base di apposita manualistica;
- innovatività degli investimenti proposti;
- maggior coinvolgimento dei produttori primari nei processi di integrazione della filiera agroalimentare.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari al 40% della spesa ammissibile. L'aliquota del 40% può essere maggiorata di un ulteriore 20% per gli investimenti sovvenzionati nell'ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni dei produttori. La percentuale di aiuto non potrà comunque superare l'80% dei costi ammissibili.

Nel caso delle PMI il cui prodotto ottenuto non ricada nell'Allegato I del TFUE, la percentuale di finanziamento massima è pari al 10% dei costi ammissibili.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa potrebbero presentare elementi di non confrontabilità rispetto a prezzi o riferimenti di mercato, per cui ne potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R3 – Sistemi di verifica e controllo adeguati

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

Sistemi informatici particolari presuppongono conoscenze che spaziano su diverse discipline complesse.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità basati su parametri eccessivamente complessi o soggetti a valutazioni discrezionali che non poggiano su elementi misurabili, possono comportare rischi in relazione alla trasparenza e alla verificabilità della loro corretta applicazione ed, in generale, ad un più elevato rischio di errori nella fase di graduazione dei progetti. Tali principi necessitano di regole oggettive di valutazione da fissare nelle disposizioni attuative.

R8: Adeguatezza dei sistemi informativi

Possono riscontrarsi elementi di rischio in relazione alla corretta acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla valutazione del progetto e delle domande di pagamento.

R9: Corretta gestione delle Domande di pagamento

I rischi relativi sono collegati alla necessità di rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento, soprattutto in caso di progetti complessi. L'esperienza della precedente programmazione, ha evidenziato infatti come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere, per l'effettuazione della spesa entro i termini stabiliti.

Altri ambiti di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R10 Rischio connesso alla formulazione dei documenti attuativi

I bandi e le disposizioni attuative potrebbero non dettagliare sufficientemente gli elementi oggettivi e i parametri necessari per l'applicazione dei principi di selezione e dei criteri di ammissibilità, oltre che quelli per la valutazione della congruità della spesa.

R11 rischio connesso alle condizioni di sostenibilità amministrativa / organizzativa

L'adeguatezza delle condizioni organizzative sarà valutata in base al sistema gestionale che verrà individuato negli atti amministrativi di attuazione.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Di seguito sono proposte le misure di attenuazione con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio di cui al precedente paragrafo:

per R1: predisposizione di documenti d'orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori. Utilizzo di banche dati.

per R2: utilizzo di linee guida e di strumenti desunti da altre analoghe normative di finanziamento.

per R3: utilizzo di figure professionali adeguate e gruppi di valutazione/lavoro stabili. Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

per R7: bandi semplici, chiari che definiscono il procedimento di selezione dei beneficiari secondo procedure trasparenti e su elementi oggettivi e parametri definiti e agevolmente determinabili. La scelta dei parametri e il relativo peso sarà finalizzata a consentire l'attribuzione di punteggi efficacemente graduati.

Nella formulazione dei documenti attuativi saranno definite le modalità di controllo e gli effetti, sulla concessione del sostegno, di eventuali inadempienze in caso di criteri di selezione basati su impegni.

per R8: utilizzo diretto di interscambio dati dai sistemi informativi della Regione, dell'Organismo Pagatore e dello Stato da parte degli istruttori per una corretta gestione e valutazione delle domande.

per R9: sarà prevista un'azione di informazione dei beneficiari per la corretta rendicontazione delle spese, delle tempistiche e delle modalità di effettuazione dei pagamenti e di rendicontazione.

Per le problematiche di ritardo nella presentazione delle domande di pagamento nelle disposizioni attuative si valuterà l'introduzione di sistemi gradualmente di penalizzazione oltre che l'individuazione di limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione degli investimenti. Potrà essere utile la

limitazione delle varianti alle domande di aiuto e la programmazione dei bandi.
per R10: predisposizione dei bandi e delle disposizioni attuative con il supporto di altri settori regionali, dell'organismo pagatore e delle rappresentanze delle categorie potenzialmente beneficiarie dei contributi.
per R11: La struttura organizzativa dovrà essere garantire i tempi del processo amministrativo, le figure professionali adeguate e la stabilità di gruppi di lavoro individuati.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Gli aiuti concessi di abbuono negli interessi saranno attualizzati al tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto. L'importo degli interessi attualizzati non può superare il 40% delle spese ammissibili.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

È obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:

- ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;
- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

1. La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale); 2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

In coerenza con l'Accordo di partenariato, gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno dell'operazione solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.4.3.6. 4.2.2 Strumenti finanziari a sostegno della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento consiste nel sostegno degli investimenti nelle aziende agroalimentari per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I al Trattato di Funzionamento della Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca. Il prodotto finale ottenuto può non ricadere nell'elenco del suddetto Allegato I al Trattato.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Strumenti finanziari

Strumento finanziario di garanzia

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

.

8.2.4.3.6.4. Categorie generali di destinatari finali

Beneficiario è l'intermediario finanziario e destinatari finali sono:

- micro, piccole, medie imprese e small mid-caps in base alla Raccomandazione CE 361/2003 che operino nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, esclusi i prodotti della pesca;
- imprese agricole professionali, qualora la materia agricola da trasformare e commercializzare sia di provenienza extra-aziendale.

Non sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

8.2.4.3.6.5. Categorie generali di costi ammissibili

Sono ammissibili le spese relative alle seguenti tipologie di investimenti:

- Acquisto di macchinari ed attrezzature
- Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
- Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC)

Sono ammesse tutte le spese considerate ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare dell'articolo 45 di tale regolamento, inclusi – a titolo esemplificativo – le spese generali connesse alla costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili e all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità; gli investimenti immateriali.

Non sono comunque ammissibili:

- impianti ed attrezzature usati
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori
- investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti
- acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti
- acquisto di terreni
- i semplici investimenti di sostituzione acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

8.2.4.3.6.6. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

8.2.4.3.6.7. Importo massimo del sostegno

Il prestito supportato dalla garanzia può essere pari fino al 100% del valore dell'investimento. L'accordo di finanziamento tra l'Autorità di gestione e il FEI e i conseguenti accordi operativi tra il FEI e gli intermediari finanziari selezionati per l'implementazione dello strumento, fisseranno l'ammontare massimo dei prestiti erogabili.

Per ogni prestito garantito è calcolato un equivalente di sovvenzione lorda, sulla base delle norme vigenti.

Nel caso di prestiti combinati con altre forme di supporto da parte del PSR, gli intermediari finanziari selezionati per l'attuazione dello strumento finanziario verificano che l'equivalente di sovvenzione lorda collegato al prestito garantito erogato, sommato all'intensità d'aiuto derivante dalle altre forme di supporto ricevute per l'investimento, non superi il massimale previsto dal PSR per quell'operazione, per la trasformazione di prodotti dell'allegato 1 del TFUE in prodotti dell'allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione, e il massimale previsto dal regime *de minimis*, per la trasformazione di prodotti

dell'allegato 1 del TFUE in prodotti fuori allegato 1 del TFUE e la loro commercializzazione.

8.2.4.3.6.8. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.8.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

.

8.2.4.3.6.8.2. Misure di attenuazione

.

8.2.4.3.6.8.3. Valutazione generale della misura

.

8.2.4.3.6.9. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

.

8.2.4.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

.

Definizione di investimenti collettivi

.

Definizione di progetti integrati

.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

.

8.2.4.3.7. 4.3.1 Miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene la realizzazione e l'ampliamento di bacini o accumuli di capacità compresa tra i 50.000 e i 250.000 metri cubi (sulla base della complementarità con il PSR nazionale stabilita nell'accordo di partenariato), compresi i relativi sistemi di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo. Nel caso di ampliamento questo dovrà essere di almeno 20.000 metri cubi e dovrà comunque portare la capacità dell'invaso ad un valore compreso tra i limiti dati.

Gli invasi oggetto di intervento dovranno essere dotati di un misuratore dei volumi d'acqua rilasciati per uso irriguo, consentendo così di calcolare i consumi idrici con le moderne tecnologie di monitoraggio.

L'operazione concorre principalmente al fabbisogno F13 (Sostenere il risparmio idrico nell'esercizio delle attività agricole) e secondariamente al fabbisogno F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici) ed è collegata alla focus area 5A. Essa contribuisce come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, attraverso la prevista installazione di misuratori dei volumi d'acqua rilasciati per uso irriguo, consentendo così l'adozione delle moderne tecnologie di monitoraggio che consentono il calcolo del fabbisogno idrico dell'area sottesa al bacino;
- cambiamento climatico, aumentando la resilienza al cambiamento climatico che potrebbe portare all'innalzamento delle temperature e di conseguenza all'aumento dell'evapotraspirazione delle colture. La possibilità di invasare acqua nei periodi di maggiore disponibilità di risorsa permette di superare le ricorrenti criticità idriche che si riscontrano nei periodi estivi e di limitare i prelievi idrici da falda.
- ambiente, concorrendo - grazie a maggiori disponibilità irrigue - a garantire nel corpo idrico sotteso il deflusso minimo vitale.

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale con modalità a bando.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo a fondo perduto destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- direttiva quadro sulle acque;
- Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po (bacino idrografico di riferimento per il Piemonte) e Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte (PTA);
- legge regionale n. 21/1999 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione);
- legge regionale n. 40/98 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Consorzi irrigui gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/1999 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) e gli organismi gestori dei canali irrigui del demanio regionale.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Costi per la realizzazione e l'ampliamento di bacini o accumuli al di sotto dei 250.000 metri cubi con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo.

La valutazione della ragionevolezza delle spese ammissibili sarà eseguita tramite l'uso del prezzario regionale (aggiornato annualmente), il confronto tra preventivi, l'analisi dei prezzi. L'aggiudicazione dei lavori avverrà mediante gare a evidenza pubblica secondo le norme regionali e nazionali vigenti. Non si utilizzeranno costi semplificati.

Tutte le opere oggetto di sostegno dovranno essere fatturate. I costi ammissibili devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammesse a finanziamento le seguenti tipologie di invasi con accumulo minimo pari a 50.000 metri cubi:

- invasi in alveo creati da sbarramenti o traverse permanenti anche meccanizzate;
- invasi fuori alveo.

Sono esclusi gli interventi a favore delle singole aziende agricole. In linea con l'Accordo di partenariato l'ammissibilità al sostegno è limitata agli invasi di dimensione inferiore a 250 000 metri cubi.

In conformità all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, la realizzazione delle opere deve essere preceduta da una valutazione/verifica dell'impatto ambientale qualora ricada negli interventi normati ai sensi della l.r. 40/98 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).

Ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nel caso di realizzazione di invasi con relativi

impianti di distribuzione dovrà essere garantito un risparmio idrico potenziale almeno del 10%.

Ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE, l'Accordo di partenariato prevede inoltre il recupero dei costi dei servizi idrici. A tale scopo sono in corso di definizione le linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa e la revisione dell'analisi economica per l'utilizzo idrico. Successivamente al recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali, nel caso di fornitura dell'acqua, verrà prevista un'estensione dell'uso dei prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati da adattare alle condizioni specifiche del territorio regionale.

A riguardo del recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione) è da evidenziare che i consorzi irrigui del Piemonte, di natura privata, ottemperano alle prescrizioni dell'Accordo di partenariato sopra riportate. Gli utenti dei consorzi irrigui piemontesi, infatti, partecipano alla copertura totale delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria del consorzio, non usufruendo di alcun finanziamento pubblico.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno elaborati privilegiando:

- le aree regionali che evidenziano le maggiori criticità irrigue;
- gli interventi che garantiscono le maggiori performance di risparmio idrico.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo in conto capitale pari al 95% della spesa ammessa sostenuta per gli investimenti. L'importo di spesa massimo ammissibile per singolo beneficiario è pari a 800 mila euro. Rimangono a carico del beneficiario la parte di spesa non coperta da contributo pubblico, l'IVA, le spese generali e le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R1 - procedure di gara per beneficiari privati

R3 - sistemi di verifica e controllo adeguati

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R4 - appalti pubblici

R9 - domande di pagamento

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

R1 - procedure di gara per beneficiari privati. Nella fase precedente alla ricezione delle domande verrà effettuata attività di informazione nei confronti dei beneficiari sulle procedure di gara.

R3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l'ammissibilità

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R4 - Nella fase precedente alla ricezione delle domande verrà effettuata attività di informazione nei confronti dei beneficiari sulle procedure di gara relative agli appalti pubblici.

R9 - Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.8. 4.3.2 Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti realizzati in forma associata da agricoltori con altri soggetti pubblici e privati per il conseguimento dei seguenti fini:

- migliorare la viabilità minore e degli acquedotti rurali, necessari per consentire i collegamenti tra le aziende agricole e la viabilità principale;
- migliorare l'approvvigionamento di acqua potabile sotto il profilo igienico-sanitario;
- ovviare alla frammentazione fondiaria, che incide pesantemente sui costi di produzione delle colture con conseguenti, pesanti, riflessi sull'abbandono dei terreni, tramite la gestione associata dei terreni agricoli e forestali.

Nell'ambito dell'operazione 4.3.2 saranno pertanto attivate due azioni:

- Azione 1: relativa al ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una pluralità di aziende agricole;
- Azione 2: finalizzata a interventi infrastrutturali e di miglioramento a servizio di progetti di ricomposizione fondiaria.

L'azione 1 sarà realizzata nei territori ricadenti nelle tipologie areali C e D e riguarda interventi rivolti al settore agricolo, l'azione 2 negli areali C2 e D.

L'azione 2 relativa alla ricomposizione fondiaria potrà interessare anche superfici forestali, con finalità di riconversione a superfici agricole o di mero accorpamento di tali superfici finalizzato a migliorare le funzioni ambientali e paesaggistiche, che possono esplicarsi efficacemente solo in presenza di una gestione selvicolturale unitaria e omogenea. Si tratta quindi di un miglioramento fondiario ottenuto tramite interventi selvicolturali a macchiatico negativo (prevalentemente tagli di diradamento) ed eventuali ripristini di percorsi di accesso (non espressamente viabilità forestale), ingegneria naturalistica, muretti, adeguamenti alla sicurezza del transito, ecc. I beneficiari sono associazioni fondiarie legalmente costituite, che agiscono anche su terreni appartenenti ad aziende attive nel settore forestale, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Tali investimenti, che non saranno a beneficio della singola azienda ma di una pluralità di utenti, sono necessari per incrementare la redditività delle aziende e quindi, indirettamente, per contrastare l'abbandono del territorio rurale favorendo il mantenimento delle popolazioni e delle loro attività attraverso:

- il miglioramento delle infrastrutture viarie minori, a servizio di una moltitudine di utenti e comunque di libero transito, anche al fine di agevolare gli scambi commerciali interaziendali;
- il miglioramento delle condizioni di vita degli addetti, anche attraverso interventi finalizzati a migliorare la qualità dell'acqua potabile da un punto di vista igienico-sanitario;
- lo stimolo al reinsediamento di nuove attività agricole nelle zone rurali.

L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali) e indirettamente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali).

L'operazione è collegata alla focus area 2A e secondariamente alle focus area 4C e 6B. Essa concorre inoltre agli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e al cambiamento climatico attraverso il sostegno prioritario a interventi di regimazione delle acque e di stabilizzazione dei versanti mediante opere di ingegneria naturalistica, nonché di progetti di asfaltatura ecologica e "strade bianche".

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014;
- D. Lgs 50/2016 (Nuovo codice degli appalti);
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- L.R. 21/2016 (Norme per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali).
- L. 440/1978 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Forme associative o consorziali legalmente costituite.

Per l'azione 1 lo scopo associativo dovrà prevedere la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di strade vicinali o interpoderali a libero transito e/o di acquedotti rurali.

L'azione 2 dovrà invece avere uno scopo statutario indirizzato alla gestione unitaria dei terreni e al recupero e miglioramento delle superfici agricole e forestali conferite dai soci.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

Azione 1:

Investimenti materiali per realizzazione di:

- sistemazioni della viabilità interaziendale mediante ampliamenti e ripristini della sede stradale o apertura di brevi tratte di collegamento;
- opere relative alla rete delle condotte di adduzione per garantire un ottimale approvvigionamento idrico di acqua potabile alle aziende servite dall'infrastruttura. Non saranno ammessi interventi per fini irrigui;
- opere di natura edilizia (opere d'arte a servizio delle infrastrutture, adeguamenti alla sicurezza del transito).

Investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura.

Azione 2 :

- investimenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento dei terreni, quali ad esempio i lavori per l'apertura o il miglioramento della viabilità, il ripristino dei terrazzamenti, le opere di presa o di adduzione dell'acqua per l'abbeveraggio del bestiame. Sono considerati interventi infrastrutturali quelli a beneficio di più soggetti.

- Investimenti immateriali per:

1) spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura;

2) stesura del piano di gestione e di miglioramento fino ad un massimo del 10 % delle spese per investimenti materiali.

Per quanto attiene gli investimenti riguardanti il settore forestale, sono ammissibili solo le categorie di spesa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 e nei limiti massimi previsti dallo stesso articolo.

Non saranno inoltre ammesse le spese costitutive delle forme associative.

Per entrambe le azioni, qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Le forme associative dovranno già essere legalmente costituite prima della presentazione delle domande. Le tratte di viabilità e gli acquedotti oggetto dei lavori dovranno essere a servizio di una moltitudine di aziende agricole; non saranno quindi ammessi gli interventi a favore della singola azienda agricola, ma solo quelli a beneficio di una collettività.

Per l'associazionismo fondiario, le aree oggetto di impegno dovranno essere nella piena disponibilità dei

richiedenti, nelle forme previste dalla legge.

Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale e paesaggistico e la loro realizzazione sarà comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste.

Ove previsto dalla normativa vigente e conformemente a quanto previsto dall'art. 45.1 del Reg. (UE) 1305/2013, le relative operazioni dovranno essere precedute da una valutazione dell'impatto ambientale.

Non saranno infine ammessi gli investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto o quelli connessi alla manutenzione di opere esistenti .

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Azione 1:

- Incidenza degli agricoltori nell'ambito dei soci delle forme associate;
- localizzazione dell'intervento nella tipologia areale D;
- interventi che prevedono l'asfaltatura ecologica, la costruzione o il ripristino di strade bianche e opere di ingegneria naturalistica.

Azione 2:

verrà valutata la potenzialità della proposta progettuale in termini di :

- superficie agricola o ex-agricola accorpata e/o recuperata;
- numero di proprietari coinvolti;
- quantità di particelle catastali oggetto di recupero;
- numero di corpi territoriali realizzati.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso, stabilita con il bando congiuntamente ai punteggi attribuiti ai criteri sopra esposti.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pari all'80% della spesa ammessa.

Nel caso di consorzi per i quali sia previsto il concorso di spesa da parte del Comune, il cumulo tra il contributo comunale e quello concesso in applicazione del PSR sarà pari all'80% della spesa ammessa.

Gli importi del contributo potranno variare da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 200.000 euro per l'azione 1 e tra 30.000 e 100.000 euro per l'azione 2.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 4.3.3 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa non sono individuabili nei prezziari di riferimento per cui ne consegue una definizione mediante l'analisi dei prezzi di difficile valutazione.

R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

Anche in riferimento al precedente periodo di programmazione, i rischi maggiori nell'applicazione della misura sono stati causati dall'insufficiente informazione dei beneficiari, sia in merito ai requisiti di accesso che, in generale, relativamente ai contenuti dei bandi. Si sono pertanto avute inesattezze nella compilazione delle domande, soprattutto per quanto riguarda l'elenco dei soci costituenti il consorzio. Infatti i punti per la graduatoria, tra l'altro, erano rapportati al numero complessivo dei soci, con punteggi maggiori per quelli agricoli.

R7 - Selezione dei beneficiari

Dall'altro lato ha fatto sì che si finanziassero quasi esclusivamente i consorzi della collina e della montagna appenninica, a discapito di quelli della montagna alpina, questi ultimi meno strutturati e con meno soci rispetto ai precedenti.

R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare

Altra problematica emersa nel precedente periodo di programmazione è derivata dalla difficoltà di verificare, nel corso del sopralluogo di accertamento lavori, alcune tipologie di interventi che, per loro natura, possono essere valutate solamente in corso d'opera. Ad esempio, tra i lavori relativi alle piste agro-pastorali compaiono sovente le voci “scarifica di massicciata stradale” e “ricarica di massicciata stradale con materiale lapideo”, voci di spesa non misurabili nella fase di accertamento lavori, per cui si potrebbero generare dubbi o errori nell'ammissibilità delle spese.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.4.3.8.9.2. *Misure di attenuazione*

Mitigazione del rischio R2

Il ricorso all'analisi prezzi dovrà essere limitato il più possibile e comunque le singole voci di spesa dovranno derivare dai prezziari regionali.

Mitigazione del rischio R6

Per ridurre i rischi connessi all'attuazione della sottomisura, sarà innanzitutto necessaria una maggiore informazione dei beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e per portare a conoscenza dei tecnici incaricati della compilazione delle domande (spesso i medesimi incaricati della progettazione) gli aiuti che possono derivare dalle procedure informatiche.

Mitigazione del rischio R5

Per quanto concerne l'accertamento dei lavori di difficile valutazione, si cercherà di effettuare almeno un sopralluogo a lavori in corso, anche se questa esigenza si scontra con la carenza di personale tecnico negli

uffici regionali incaricati della gestione amministrativa delle istanze. Altra ipotesi è di prevedere la consegna, con la contabilità finale, dei documenti di trasporto dei materiali.

Mitigazione del rischio R7

Per quanto riguarda infine il fatto che nel precedente periodo di programmazione siano stati involontariamente penalizzati i consorzi alpini, per il futuro l'ipotesi è di attivare due bandi: uno per i consorzi collinari e appenninici, il secondo per le zone montane alpine.

Mitigazione del rischio R3

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.9. 4.3.3 Infrastrutture per gli alpeggi

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti infrastrutturali realizzati da proprietari di alpeggi a beneficio di una moltitudine di utenti. Tali investimenti devono essere localizzati nelle zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la realizzazione di collegamenti degli alpeggi a linee elettriche o telefoniche e di opere di captazione e distribuzione di acqua. Tali investimenti sono necessari per contrastare l'abbandono delle zone montane favorendo il mantenimento delle attività pastorali stagionali.

L'operazione risponde principalmente ai fabbisogni F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna), F18 (Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

L'operazione è collegata alla focus area 2A e, secondariamente, alle focus area 4C e 6B. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, in quanto consente, mediante il collegamento telefonico, l'accesso a internet nonché l'introduzione di tecnologie ecologicamente sostenibili;
- ambiente e cambiamento climatico, in quanto mantenendo l'attività pastorale nelle zone montane si rende possibile la produzione delle esternalità positive di carattere ambientale e climatico di tale attività, quali la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat e la valorizzazione dei siti ad alto valore naturalistico rappresentati dalle praterie alpine. Da un punto di vista climatico, la conservazione della cotica erbosa in buone condizioni concorre allo stoccaggio del carbonio.

8.2.4.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento realizzato.

8.2.4.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

8.2.4.3.9.4. Beneficiari

Enti pubblici proprietari di alpeggi.

8.2.4.3.9.5. Costi ammissibili

Investimenti materiali per la realizzazione, fuori azienda, di:

- nuove infrastrutture finalizzate alla trasmissione di energia elettrica;
- collegamenti a linee telefoniche;
- opere di presa o adduzione degli acquedotti, compreso il loro adeguamento o potenziamento;
- teleferiche per il trasporto di materiali.

Investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri e consulenze specialistiche nella misura massima del 12% delle spese per investimenti materiali, da rendicontare a fattura.

Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno. Disposizioni particolareggiate relative alla ammissibilità degli interventi verranno indicate nei bandi.

8.2.4.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Le operazioni potranno essere realizzate esclusivamente nelle zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dovranno essere prevalentemente a servizio di alpeggi per fini agricolo-pastorali. Non saranno ammessi interventi a servizio della singola azienda agricola, ma solo quelli infrastrutturali.

Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno. Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa vigente in campo energetico, ambientale, paesaggistico e forestale, e la loro realizzazione sarà comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste.

Ove previsto dalla normativa vigente e conformemente a quanto disposto dall'art. 45.1 del Reg. (UE) 1305/2013 le relative operazioni dovranno essere precedute da una valutazione dell'impatto ambientale. Le aree oggetto dell'investimento dovranno essere nella piena disponibilità dei richiedenti nelle forme previste dalla legge.

Non saranno, inoltre, ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto o quelli connessi alla manutenzione di opere esistenti.

8.2.4.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande avverrà sulla base dei seguenti principi:

- interventi collegati con le operazioni 4.3.4 (Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali) e 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio);
- superficie dell' alpeggio interessato dall'intervento;
- presenza di attività di caseificazione o di diversificazione ad esempio verso attività agrituristiche o didattiche;
- continuità d'uso dell'alpeggio per finalità agricole

- soluzioni innovative nella captazione/distribuzione dell'acqua o nella produzione di energia elettrica.

L'ammissione al finanziamento sarà subordinata al superamento di una soglia minima di accesso, stabilita con il bando congiuntamente ai punteggi attribuiti ai criteri sopra esposti.

8.2.4.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è fissata nella misura dell'80% della spesa ammissibile.

Gli importi del sostegno potranno variare da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 150.000 euro.

8.2.4.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.9.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4.3.2 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa non sono individuabili nei prezzi di riferimento per cui ne consegue una definizione mediante l'analisi dei prezzi di difficile valutazione.

R4 - Appalti Pubblici

Nei casi in cui i beneficiari siano stati Enti pubblici, le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici provocano frequenti ritardi nell'affidamento dei lavori con conseguente slittamento della fine lavori e liquidazione dei contributi.

R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare

Nel corso del sopralluogo finale di accertamento lavori, alcune tipologie di lavorazioni (movimenti terra, apporto di materiali, ecc.), possono essere valutate solamente in corso d'opera.

R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

- Insufficiente informazione dei beneficiari, sia in merito ai requisiti di accesso che ai contenuti dei bandi. Ciò può comportare inesattezze nella compilazione delle domande e conseguenze dirette sulle graduatorie di finanziamento, sui controlli sulle particelle interessate e sulle tempistiche della gestione delle istruttorie.
- Difficoltà nella individuazione dei proprietari delle superfici ammissibili a sostegno, in particolare a causa della frammentazione delle proprietà e dell'impossibilità, in taluni casi, di individuare tutti i proprietari.

R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi

Durante la fase di valutazione del progetto è possibile incorrere a errori di acquisizione ed elaborazione dei necessari parametri.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.4.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Le principali misure di mitigazione dei rischi sono:

R2 - ragionevolezza dei costi

Dovranno essere limitate l'analisi dei prezzi adottando specifici costi standard certificati in grado di individuare poche voci di spesa facilmente valutabili dagli organi competenti per il controllo.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R4 - Appalti Pubblici

Monitorare e sollecitare gli enti pubblici nella loro attività di affidamento dei lavori.

R5 - Impegni difficili da verificare e/o controllare

Per quanto concerne l'accertamento dei lavori di difficile valutazione, si cercherà di effettuare almeno un sopralluogo a lavori in corso. Altra ipotesi è di prevedere la consegna, con la contabilità finale, dei documenti di trasporto dei materiali e di documentazione fotografica relativa alle fasi di lavorazione (scavi, getti in cls, ecc).

R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

- Maggiore informazione dei beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e per portare a conoscenza dei tecnici incaricati della compilazione delle domande gli aiuti che possono derivare dalle procedure informatiche, in particolare per quanto concerne le superfici ammissibili.

- Sensibilizzare i richiedenti in merito al requisito di ammissibilità consistente nella disponibilità delle superfici.

R8 - Adeguatezza dei sistemi informativi

Un adeguato sistema informativo di raccolta e gestione delle domande sarà sviluppato tra la banca dati della regione Piemonte e quella dell'organismo pagatore.

8.2.4.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.9.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.9.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

--

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.10. 4.3.4 Infrastrutture per l'accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene, attraverso l'Azione 1 (viabilità e logistica), gli investimenti in infrastrutture di viabilità e logistica realizzati nelle zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1305/2013 per migliorare le condizioni di accesso alle foreste e agli alpeggi nonché le condizioni di lavoro degli addetti e, attraverso l'Azione 2 (infrastrutture informatiche), gli investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale.

L'operazione risponde come segue ai fabbisogni individuati a seguito dell'analisi SWOT:

- fabbisogno F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), attraverso il sostegno a investimenti volti ad ampliare le aree oggetto di gestione contrastando i diffusi fenomeni di abbandono;
- fabbisogno F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali), in quanto la migliorata accessibilità consente di aumentare la produttività forestale e d'alpeggio e la diversificazione delle attività produttive delle imprese e degli operatori presenti sul territorio.

L'operazione è collegata alla focus area 2A e, secondariamente, alle focus area 4C e 6B. Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

Azione 1 (viabilità e logistica):

- ambiente, in quanto favorendo il mantenimento delle attività silvopastorali si rende possibile la produzione delle esternalità positive di carattere ambientale collegate a tali attività (mantenimento di una elevata biodiversità con l'alternanza di boschi e pascoli, la presenza di radure; maggiore capacità di assorbimento di CO₂ - ecosistemi più giovani);
- cambiamento climatico, attraverso il sostegno di interventi nei soprassuoli silvopastorali volti ad assicurare un'adeguata protezione del suolo e una efficace regimazione delle acque, evitando l'insorgere di condizioni di instabilità, denudazioni o turbamento del regime idraulico (maggiore continuità della copertura vegetale; mantenimento dell'equilibrio idrogeologico).

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

- innovazione, attraverso il sostegno a investimenti che consentano l'utilizzo delle TIC anche a fruitori che tradizionalmente non vi fanno ricorso;
- ambiente e cambiamento climatico, mediante la promozione e il supporto agli operatori per l'adeguamento alle realizzazioni di sistemi di "dovuta diligenza" (due diligence) previsti dal regolamento (UE) n. 995/2010.

L'azione 1 (viabilità e logistica) sostiene interventi a servizio dei boschi caratterizzati da una potenziale gestione attiva, estesi in Piemonte su 542 mila ettari (fonte: Gottero F., Ebone A., Terzuolo P., Camerino P., 2007 - I boschi del Piemonte, conoscenze e indirizzi gestionali. Regione Piemonte, Blu Edizioni, pp. 240). In particolare, l'intervento è rivolto principalmente alle aree non ancora servite, estese su 293 mila ettari (pari al 54% dei boschi sopra indicati).

L'azione 2 (infrastrutture informatiche) sostiene la realizzazione di investimenti in infrastrutture informatiche per il settore forestale volti a favorire la competitività delle imprese forestali attraverso il loro accesso ai servizi disponibili online, anche mediante il supporto degli sportelli forestali istituiti ai sensi dell'art. 15 della L.R.4/09.

Gli investimenti saranno attuati a titolarità regionale nel rispetto delle norme sugli appalti pubblici e dell'in house providing, dell'accordo di partenariato e dell'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi in house:

- la Regione esercita un controllo sul prestatore in house simile a quello esercitato sui suoi uffici;
- il soggetto in house svolge la maggior parte delle proprie attività con la Regione;
- l'attribuzione dell'attività in house sarà a seguito di una valutazione rispetto alle migliori offerte del mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.

8.2.4.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare i costi ammissibili sostenuti per gli investimenti.

8.2.4.3.10.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Sezioni 2.6, 2.9 e 3.10 degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- regolamento (UE) n. 1407/2013;
- regolamento (UE) n. 1408/2013;

- articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014;

- d.lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti);
- d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- legge regionale n.4/2009, Gestione e promozione economica delle foreste;
- D.P.G.R. 8/R 2011 , Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4
- regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 "European Timber Regulation";
- d.p.g.r. 8 febbraio 2010, n. 2/R (Regolamento regionale di disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte).

8.2.4.3.10.4. Beneficiari

Azione 1 (viabilità e logistica):

- Soggetti, pubblici o privati, associati, proprietari o soggetti aventi la disponibilità delle superfici o delle infrastrutture interessate dalle operazioni;
- soggetti gestori di superfici forestali pubbliche o private;
- enti pubblici e privati proprietari di alpeggi (in quest'ultimo caso esclusivamente per investimenti a servizio di una moltitudine di aziende agricole)

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Trattandosi di iniziative a titolarità regionale, beneficiaria è la Regione Piemonte, ma i destinatari delle infrastrutture informatiche sono sempre gli imprenditori, gli addetti del settore forestale ed i gestori del territorio agroforestale, operanti su tutto il territorio regionale, genericamente chiamati operatori forestali.

8.2.4.3.10.5. Costi ammissibili

Azione 1 (viabilità e logistica):

Investimenti materiali per realizzazione di:

- nuove infrastrutture viarie silvopastorali di tipo permanente comprese quelle logistiche (piazzole di sosta e di movimentazione) a servizio delle superfici forestali e d'alpeggio;
- adeguamenti, ampliamenti e messa in sicurezza della viabilità silvopastorale esistente.

Investimenti immateriali per spese di progettazione, direzione dei lavori, oneri per la sicurezza dei cantieri, consulenze specialistiche e le attività funzionali e propedeutiche per la progettazione quali rilievi, indagini, sondaggi nel limite massimo del 12% e a fattura.

Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

- investimenti in infrastrutture informatiche costituite da basi dati e servizi informatici forestali integrati con apparati fisici e software per la connessione e la fruizione degli stessi.

In particolare i servizi informatici riguarderanno l'incontro domanda-offerta, il lavoro in bosco e l'accesso alle informazioni (es. superfici forestali, interventi e volumi di legname ritraibile, etc.) in ambito forestale.

Sono sempre escluse le spese di manutenzione delle infrastrutture e di gestione dei servizi informatici e gli abbonamenti per la connessione alla rete.

Per quanto attiene gli investimenti riguardanti il settore forestale, sono ammissibili solo le categorie di spesa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 702/2014 e nei limiti massimi previsti dallo stesso articolo.

8.2.4.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

Azione 1 (viabilità e logistica):

Le operazioni potranno essere realizzate esclusivamente nelle zone montane e dovranno essere prevalentemente a servizio di superfici forestali o a servizio di alpeggi per fini agricolo-pastorali: nel caso di

strade forestali queste dovranno essere aperte al pubblico gratuitamente, contribuendo al carattere multifunzionale delle foreste come previsto dall'art. 40, par.8, del Reg. 702/2014.

Qualsiasi tipologia di intervento di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, sarà esclusa dal sostegno. Gli interventi dovranno essere compatibili con la normativa vigente in campo energetico, ambientale, paesaggistico e forestale, e la loro realizzazione sarà comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste, nel rispetto dell'articolo 45, paragrafi 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le aree oggetto di impegno dovranno essere nella piena disponibilità dei richiedenti nelle forme previste dalla legge.

Non saranno, inoltre, ammessi investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto o quelli connessi alla manutenzione di opere esistenti.

Per quanto attiene gli interventi a servizio di alpeggi, non saranno ammessi interventi a servizio della singola azienda agricola, ma soltanto investimenti di carattere infrastrutturale, ovvero al servizio di tutti i soggetti interessati sotto il profilo territoriale.

Le macchine, le attrezzature e gli impianti potranno essere utilizzati in una o più imprese forestali.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Le infrastrutture informatiche devono essere destinate a favore degli operatori forestali.

8.2.4.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione degli interventi avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Azione 1 (viabilità e logistica):

- localizzazione degli interventi, privilegiando nell'ordine le foreste a prevalente funzione produttiva, le foreste a prevalente funzione produttivo-protettiva, le foreste a prevalente funzione protettiva, ambientale o turistico-ricreativa;
- estensione delle superfici forestali soggette a gestione forestale sostenibile (PEFC, FSC).

Per quanto riguarda le infrastrutture a servizio di alpeggi:

- interventi collegati con le operazioni 4.3.3 (Infrastrutture per gli alpeggi) e 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio);
- superficie dell' alpeggio interessato dall'intervento;
- presenza di attività di caseificazione o di diversificazione ad esempio verso attività agrituristiche o didattiche;
- continuità d'uso dell'alpeggio per finalità agricole;
- localizzazione degli interventi nelle aree non ancora servite da viabilità forestale.

I bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter beneficiare del sostegno.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Interventi destinati alle imprese iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte, ai gestori di foreste

gestite mediante Piani Forestali Aziendali, ai gestori di foreste certificate PEFC o FSC e agli sportelli forestali.

8.2.4.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (viabilità e logistica):

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura dell'80% della spesa ammissibile.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile.

8.2.4.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.10.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]" per la misura 4.3.4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

I principali rischi individuati sono:

Azione 1 (viabilità e logistica):

R2 – Ragionevolezza dei costi

Alcune tipologie di spesa non sono individuabili nei prezzi di riferimento per cui ne consegue una definizione mediante l'analisi dei prezzi di difficile valutazione.

R4 – Appalti Pubblici

Nei casi in cui i beneficiari siano stati Enti pubblici, le procedure e gli adempimenti in materia di appalti pubblici provocano frequenti ritardi nell'affidamento dei lavori con conseguente slittamento della fine lavori e liquidazione dei contributi.

R5 – Impegni difficili da verificare e/o controllare

Nel corso del sopralluogo finale di accertamento lavori, alcune tipologie di lavorazioni (movimenti terra, apporto di materiali, ecc.), possono essere valutate solamente in corso d'opera.

R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

- Insufficiente informazione dei beneficiari, sia in merito ai requisiti di accesso che ai contenuti dei bandi.

Ciò può comportare inesattezze nella compilazione delle domande e conseguenze dirette sulle graduatorie di finanziamento, sui controlli sulle particelle interessate e sulle tempistiche della gestione delle istruttorie.

- Difficoltà nella individuazione dei proprietari delle superfici ammissibili a sostegno, in particolare a causa della frammentazione delle proprietà e dell'impossibilità, in taluni casi, di individuare tutti i proprietari.

R8 – Adeguatezza dei sistemi informativi

Durante la fase di valutazione del progetto è possibile incorrere a errori di acquisizione ed elaborazione dei necessari parametri.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'ADG e dall'OPR:

R3 - Sistemi di verifica e di controllo adeguati Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno

essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

8.2.4.3.10.9.2. Misure di attenuazione

Le principali misure di mitigazione dei rischi sono:

Azione 1 (viabilità e logistica):

R2 – ragionevolezza dei costi

Dovranno essere limitate l'analisi dei prezzi adottando specifici costi standard certificati in grado di individuare poche voci di spesa facilmente valutabili dagli organi competenti per il controllo.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati

Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R4 – Appalti Pubblici

Monitorare e sollecitare gli enti pubblici nella loro attività di affidamento dei lavori.

R5 – Impegni difficili da verificare e/o controllare

Per quanto concerne l'accertamento dei lavori di difficile valutazione, si cercherà di effettuare almeno un sopralluogo a lavori in corso. Altra ipotesi è di prevedere la consegna, con la contabilità finale, dei documenti di trasporto dei materiali e di documentazione fotografica relativa alle fasi di lavorazione (scavi, getti in cls, ecc);

R6 - Pre-condizioni e criteri di ammissibilità

- Maggiore informazione dei beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e per portare a conoscenza dei tecnici incaricati della compilazione delle domande gli aiuti che possono derivare dalle procedure informatiche, in particolare per quanto concerne le superfici ammissibili.

- Sensibilizzare i richiedenti in merito al requisito di ammissibilità consistente nella disponibilità delle superfici.

R8 – adeguatezza dei sistemi informativi

Un adeguato sistema informativo di raccolta e gestione delle domande sarà sviluppato tra la banca dati della regione Piemonte e quella dell'organismo pagatore.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

R7 Selezione dei beneficiari

Si prevedono azioni di informazione e sensibilizzazione mirata (anche attraverso la Misura 1 – Operazioni 1.1.2 e 1.2.2) verso le opportunità specifiche della Misura.

R8 Adeguatezza dei sistemi informativi

Sviluppo dell'infrastrutturazione internet a banda ultralarga nelle aree rurali.

8.2.4.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

Azione 1 (viabilità e logistica):

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

L'investimento in infrastrutture informatiche per il settore forestale è fondamentale anche a supporto delle altre Misure del comparto forestale, consentendo di migliorare il quadro conoscitivo, di verificare l'attuazione delle iniziative e di definire con oggettività i criteri di selezione di beneficiari e superfici ammissibili alle varie operazioni.

8.2.4.3.10.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Azione 1 (viabilità e logistica):

L'importo del sostegno sarà conteggiato sulla base di unità di costi standard, come previsto dall'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che ne prevede l'adozione. Laddove le operazioni non siano riconducibili a costi standard, si potrà ricorrere al prezzario della Regione Piemonte. In tal caso, le spese sostenute dovranno essere corredate, in fase di rendicontazione, da idonea documentazione giustificativa secondo quanto previsto dall'art. 60 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

I costi sono conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 e 61 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

Azione 2 (infrastrutture informatiche):

Non pertinente.

Per la determinazione dei costi standard, ci si è basati, ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, su di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

Per la definizione e quantificazione delle UCS è stato conferito (DD n. 1715 del 20.07.2015) apposito incarico al Politecnico di Torino – Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture– Responsabile scientifico Prof. Ing. Marco Bassani.

Le UCS sono state definite mutuando i metodi di calcolo impiegati nell'ingegneria stradale:

- il metodo **parametrico** prevede la quantificazione del costo unitario elementare per uno sviluppo lineare di infrastruttura (es. m, km), da cui l'importo totale deriva dal prodotto delle due quantità. Tale metodo è tipicamente usato negli studi di fattibilità e nei progetti preliminari.

Il metodo parametrico prevede un numero di UCS molto limitato, è rapido e semplice da applicare e prevede la possibilità di determinare le UCS per via statistica sulla base di casi precedenti. Ma può presentare un forte disequilibrio tra costi medi dei progetti. In relazione ai principi fondamentali, esso

potrebbe ritenersi giusto e verificabile ma non equo.

- Il metodo **analitico** è basato sul disegno di sezioni trasversali tipo dalle quali si individuano, in modo analitico, le quantità complessive corrispondenti alle diverse lavorazioni. Il costo complessivo è dato dunque dalla somma dei costi delle lavorazioni per le quantità computate.

Tale metodo è tipicamente usato nei progetti definitivi ed esecutivi.

Le caratteristiche consistono nell'elevato numero di UCS (uno per tipo di lavorazione), nella valutazione delle quantità basata sulla contabilità di campo, nella possibilità di aggiornare annualmente le UCS mediante il prezzario.

In relazione ai principi fondamentali esso potrebbe ritenersi giusto, equo e verificabile.

- Il metodo **misto**, infine, prevede la quantificazione delle UCS per sezioni tipo di lunghezza unitaria (es. 1 m). Esso sintetizza sia le caratteristiche proprie della metodologia parametrica, poiché è riferito ad un'unità di lunghezza specifica, sia quelle della metodologia analitica, poiché basata sulla valutazione economica di una sezione tipologica.

Anche esso può pertanto ritenersi giusto, equo e verificabile.

In quest'ultima tipologia rientra la metodologia utilizzata. Essa appare quella di più concreta applicazione, in quanto è strettamente collegata a due parametri (tipologia costruttiva e sviluppo lineare), che sono facilmente quantificabili e verificabili.

Le sezioni tipologiche hanno caratteristiche che variano a seconda del tipo di infrastruttura (pista o strada), della pendenza trasversale del pendio rispetto alla linea d'asse dell'infrastruttura, e della larghezza della carreggiata. Inoltre, sono state definite delle UCS per alcuni particolari costruttivi ricorrenti e principalmente costituiti da elementi di smaltimento delle acque meteoriche (opere idrauliche del corpo stradale). Per questi particolari costruttivi le UCS sono computate, a seconda dei casi, per sezione tipologica oppure per elemento.

E' stato quindi prodotto un "catalogo delle UCS", allegato al PSR, che fornisce un ventaglio "discreto" di soluzioni. Tuttavia, è fatta salva la possibilità di colmare le lacune presenti nel catalogo andando a computare: (a) Unità di Costo Standard ottenute per interpolazione lineare delle UCS disponibili da catalogo quando i parametri geometrici ricadono all'interno degli intervalli di variabilità considerati; (b) Unità di Costo Standard nuove, utilizzando la stessa metodologia di calcolo, quando i parametri geometrici ricadono al di fuori degli intervalli di variabilità considerati nel presente documento.

Le sezioni e i particolari costruttivi sono stati individuati privilegiando le tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica e riferendosi alla migliore pratica costruttiva che emerge dalla consultazione dai seguenti documenti e testi di riferimento del settore forestale:

Hippoliti G. (2003). *Note Pratiche per la realizzazione della Viabilità Forestale*. Ed. Compagnai delle Foreste, 96 pp.

Regione Lombardia (2003). *Direttiva Relativa alla Viabilità Locale di Servizio all'attività' Agro-Silvopastorale*. Allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. VII/14016 del 8 agosto 2003, 80 pp.

Cielo P., Gottero F., Morera A., Terzuolo P. (2003). *La Viabilità Agro-Silvopastorale: Elementi di*

Pianificazione e progettazione. IPLA - Regione Piemonte, 106 pp.

Regione Toscana (2013). *La Progettazione, la Realizzazione e la Manutenzione della Viabilità Forestale e delle Opere Connesse*. Centro stampa Giunta Regione Toscana, 140 pp.

La quantificazione economica della generica UCS è stata individuata ricorrendo all'uso dell'elenco prezzi della Regione Piemonte per l'anno 2015 (*Prezzi di Riferimento per Opere e Lavori Pubblici nella Regione Piemonte*). Il prezzario regionale rappresenta l'elenco ufficiale di "prezzi congrui", corrispondenti ai prezzi effettivi del mercato delle costruzioni.

Nelle UCS sono compresi i soli costi diretti costituiti da tutti gli oneri delle lavorazioni per la realizzazione dell'elemento costruttivo: i costi dei materiali, delle macchine e delle eventuali attrezzature, dei trasporti, dei noli e della manodopera, dalle spese generali d'impresa (riconosciute con aliquota del 13% sul costo dei lavori) e dagli utili d'impresa (calcolati applicando il 10% sul costo complessivo desunto dai lavori e dalle spese generali).

Sono invece esclusi dalle UCS i costi indiretti, comprendenti: eventuali lavori in economia, i rilievi e le indagini, gli imprevisti e le spese tecniche di progettazione, etc.

A titolo di esempio si riporta la scheda descrittiva per l'UCS relativa alla costruzione di una pista forestale.

La tipologia costruttiva e le principali variabili sono evidenziate nella parte superiore della scheda.

La parte centrale è costituita dalla rappresentazione grafica della sezione tipo.

La parte inferiore riporta le voci delle lavorazioni elementari necessarie, con il riferimento al prezzario regionale e le quantificazioni.


Alla scheda sopra riportata segue una tabella (qui omessa) per il calcolo dell'UCS che si ottiene applicando gli importi unitari del prezzario regionale 2015 alle quantità indicate.

Nel caso rappresentato l'UCS risulta pari a 154,26 € / m lineare.

Gli importi così calcolati (le UCS sono diverse centinaia e sono raccolte in un catalogo allegato al PSR) potranno essere oggetto di revisione periodica, da notificare ai competenti uffici comunitari.

L'adeguatezza della metodologia e l'esattezza dei calcoli, in conformità al paragrafo 2 dell'art. 62 del Reg. UE n. 1305/2013 sono stati verificati dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, organismo dotato della necessaria perizia e indipendenza, appositamente incaricato (DD n. 1716 del 20.07.2015).

La dichiarazione (certificato) rilasciata dal suddetto Organismo, che attesta l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli, è acclusa al PSR.



8.2.4.3.10.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.11. 4.4.1 Elementi naturaliformi dell'agroecosistema

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti non produttivi che comprendono l'introduzione, il ripristino o l'ampliamento di formazioni arbustive e arboree quali siepi, filari e fasce boscate, di aree umide e di altri elementi atti a favorire la conservazione della biodiversità, il miglioramento della qualità del paesaggio agrario e il conseguimento di obiettivi agro-climatico-ambientali, anche nella prospettiva di una fruizione pubblica del territorio secondo modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.

Al fine di contrastare la semplificazione del territorio rurale, la riduzione della sua diversità biologica e il deterioramento del paesaggio, dovuti all'agricoltura intensiva e alla diffusione di infrastrutture e insediamenti commerciali, industriali e abitativi, è necessario sostenere la realizzazione e il ripristino di elementi naturaliformi che in passato caratterizzavano con maggiore frequenza l'agroecosistema.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e secondariamente ai fabbisogni F12 (Limitare la contaminazione delle risorse non rinnovabili (acqua, suolo, aria) da parte delle attività agricole), F14 (Diffondere le pratiche agricole e forestali idonee ad incrementare il sequestro di carbonio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo).

L'operazione è collegata principalmente alla focus area 4A e secondariamente alle focus area 4B, 4C e 5E attraverso:

- l'incremento di elementi naturaliformi atti ad accrescere gradualmente la biodiversità vegetale e animale e le qualità paesaggistiche dell'agroecosistema (focus area 4A);
- la riduzione dell'inquinamento da composti azotati e fosfatici e da prodotti fitoiatrici, mediante l'introduzione fra gli appezzamenti coltivati di formazioni arbustive e/o arboree non sottoposte a trattamenti chimici, anche sotto forma di fasce tampone ai margini dei campi, e di aree umide anche con funzione di fitodepurazione di scarichi puntuali (focus area 4B);
- la copertura vegetale assicurata dalle formazioni arbustive e arboree oggetto di sostegno, in misura crescente in funzione del loro grado di sviluppo, e dalle fasce di rispetto inerbite che le circondano (focus area 4C);
- il sequestro di carbonio atmosferico nei tessuti vegetali e nel suolo, a seguito dell'introduzione di elementi arbustivi e/o arborei e delle fasce di rispetto inerbite (focus area 5E).

Inoltre, nel perseguire tali obiettivi l'operazione può concorrere a incoraggiare una fruizione ecocompatibile di aree a elevata valenza ambientale o paesaggistica (mediante escursioni in bicicletta o a cavallo, birdwatching, attività didattiche e di ricerca naturalistica) in virtù di un graduale incremento dell'attrattività di tali ambienti, conseguibile in particolare attraverso l'attuazione di interventi collettivi e l'allestimento di strutture atte a favorire un accesso al pubblico compatibile con la tutela dell'ambiente. Gli interventi in

questione possono così contribuire, in prospettiva, a determinare nelle aree interessate condizioni più favorevoli allo sviluppo locale e alla creazione di piccole imprese (focus area 6B).

L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo l'installazione di dispositivi artificiali volti a creare un habitat favorevole alla fauna selvatica;
- ambiente e cambiamento climatico, contribuendo a ripristinare agroecosistemi complessi che esercitano importanti e insostituibili funzioni di carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche grazie alla focalizzazione degli interventi nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturale.

L'operazione sostiene la realizzazione dei seguenti elementi:

- a) formazioni arbustive e/o arboree;
- b) aree umide;
- c) strutture per la fauna selvatica;
- d) strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico.

Per ciascuno di tali elementi di seguito vengono indicati gli interventi ammissibili al sostegno e i relativi vincoli di manutenzione.

a) *Formazioni arbustive e/o arboree.*

E' ammissibile al sostegno la realizzazione su terreni agricoli di siepi campestri arbustive o arbustive/alberate, filari (anche affiancati), alberi in gruppo o isolati, fasce boscate, piccole formazioni boschive. Tali elementi possono svolgere funzione di zone rifugio inframmezzate alle coltivazioni, di fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d'acqua, ecc., di miglioramento paesaggistico anche mediante la schermatura di elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale. Le formazioni arbustive e/o arboree devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona o comunque storicamente presente nel territorio interessato (escluse le specie invasive). Gli interventi possono comprendere l'integrazione e/o il prolungamento di siepi e filari preesistenti. Le formazioni vegetali devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita.

Le formazioni vegetali e le fasce di rispetto inerbite devono essere mantenute per i dieci anni successivi a quello in cui l'intervento è stato completato, nel rispetto dei seguenti impegni: non trattare con prodotti fitoiatrici le superfici interessate dall'azione, a eccezione degli interventi ammessi dall'agricoltura biologica, e mantenerle libere da rifiuti di qualsiasi genere; controllare le infestanti intorno alle piante oggetto del sostegno senza ricorrere al diserbo chimico; rimpiazzare le piante morte oggetto del sostegno entro la primavera successiva.

b) *Aree umide.*

L'intervento è finalizzato alla creazione di habitat favorevoli alla conservazione e all'incremento della diversità biologica che si esprime negli ambienti umidi. Le tipologie di investimento previste sono:

- creazione di aree umide, attraverso la realizzazione di invasi opportunamente sagomati;
- ripristino, ampliamento, miglioramento ambientale (es. risagomatura) di aree umide preesistenti;
- creazione di fossi e canali (perimetrali, adduttori, scolmatori, ecc.) e opere atte ad assicurare o migliorare la regimazione delle acque e la funzionalità delle aree umide;
- messa a dimora di essenze vegetali acquatiche e di piante arbustive e arboree tipiche di aree umide.

Le aree umide devono essere contornate da una fascia di rispetto inerbita.

La destinazione d'uso degli investimenti realizzati deve essere mantenuta per i dieci anni successivi a quello in cui l'intervento è stato completato.

c) *Strutture per la fauna selvatica.*

L'intervento sostiene l'installazione, nelle vicinanze delle coltivazioni o al loro interno, di nidi artificiali e/o posatoi per uccelli, di nidi per chiroterteri e di altre strutture atte a favorire specie di interesse naturalistico. La manutenzione delle strutture oggetto di sostegno è richiesta per i cinque anni successivi a quello in cui sono state realizzate.

d) *Strutture per la fruizione ecocompatibile di aree di pregio ambientale o paesaggistico.*

In correlazione con uno o più investimenti contemplati nei punti precedenti, finanziati dalla presente operazione e/o da analoghi interventi di precedenti Programmi di sviluppo rurale, può essere oggetto di sostegno la realizzazione di strutture per una fruizione compatibile con la tutela dell'ambiente in zone "Natura 2000", in aree protette ai sensi della legge regionale n.19/2009 o in altre aree di interesse ambientale e/o paesaggistico. Possono essere finanziati elementi quali:

- capanni o altre strutture per l'osservazione della fauna,
- allestimenti per zone di sosta, segnaletica, pannelli informativi lungo itinerari adatti a essere percorsi a piedi, in bicicletta o a cavallo;

La manutenzione di tali strutture è richiesta per i dieci anni successivi a quello in cui sono stati completati.

Per tutti i tipi di investimento, tranne che in caso di semplice integrazione o prolungamento di filari preesistenti, è richiesta la progettazione di un professionista con competenze adeguate agli interventi previsti. Ove necessario, il professionista può avvalersi della consulenza di esperti in materie specifiche. La competenza in campo agricolo-forestale e biologico si assume come posseduta in caso di iscrizione all'Ordine dei dottori agronomi e forestali o ai Collegi dei periti agrari e degli agrotecnici o in caso di laurea in discipline biologiche. In assenza di tali elementi viene preso in considerazione il *curriculum* relativo agli studi compiuti e alle attività lavorative o di ricerca o divulgazione (es. prove sperimentali o dimostrative, pubblicazioni tecnico-scientifiche).

E' vietato eliminare le formazioni arbustive e arboree e le aree umide presenti in azienda, anche se non oggetto di sostegno, fatti salvi gli interventi per motivi di sicurezza o fitosanitari comunicati all'Ente istruttore con adeguato preavviso.

Le formazioni arbustive e arboree, le aree umide e le strutture a beneficio della fauna selvatica possono essere opportunamente accostate nella creazione di ambienti o biotopi atti a fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione, con particolare riferimento a specie significative dal punto di vista naturalistico.

8.2.4.3.11.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato.

8.2.4.3.11.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento

europei (fondi SIE).

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- Decreto Mattm 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).
- Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

8.2.4.3.11.4. Beneficiari

- Agricoltori e associazioni di agricoltori;
- associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio;
- consorzi irrigui;
- altri gestori del territorio o gruppi di altri gestori del territorio quali enti pubblici, fondazioni, onlus.

Come riportato nella nota della Commissione Ares (2019)5238704 del 14/08/2019, gli aiuti concessi ai beneficiari quali agricoltori e loro associazioni, nonché entità e amministrazioni pubbliche che operano nell'interesse generale esercitando il potere d'imperio e senza fini commerciali, possono essere dichiarati come non contenenti elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1, del TFUE.

8.2.4.3.11.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

In riferimento alle lettere a), b), c), d) del paragrafo “Descrizione del tipo di operazione”, i costi ammissibili riguardano in particolare:

a) per le *formazioni arbustive e/o arboree*: la preparazione del terreno, la fornitura e la posa a dimora delle piante, l'acquisto e la collocazione di elementi accessori (es. pali tutori, protezioni individuali delle piante, picchetti di segnalazione, materiali pacciamanti).

Non sono ammissibili a finanziamento:

- gli investimenti nel settore forestale, di cui all'art. 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- gli impianti con materiale vivaistico privo del certificato di provenienza o di identità clonale, ove richiesto dalle norme vigenti;
- l'espianto di precedenti colture arboree o arbustive, di vigneti o impianti di arboricoltura da legno;
- siepi e filari di recinzione di abitazioni;

b) per le *aree umide*: la preparazione e ripulitura del sito, lo scavo, il compattamento e la sagomatura dell'invaso, le opere per l'afflusso e il deflusso dell'acqua, la realizzazione di canali e argini perimetrali, la collocazione di talee e di vegetazione erbacea, le infrastrutture leggere di servizio. Nel caso dei fontanili sono ammissibili anche i costi per la ricerca delle polle, a condizione che siano seguiti da lavori di recupero finanziati dall'operazione;

c) per le *strutture a beneficio della fauna selvatica*: la fornitura e la collocazione di nidi e posatoi per uccelli, di nidi per chiroterteri o di altre strutture aventi la stessa finalità;

d) per le *strutture finalizzate alla fruizione pubblica*: la fornitura del materiale e la realizzazione delle strutture per l'osservazione della fauna, degli allestimenti per zone di sosta, della segnaletica e dei pannelli informativi.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento le *spese generali* che possono comprendere in particolare la progettazione, le consulenze specialistiche, la direzione dei lavori, gli eventuali oneri per la sicurezza del cantiere. Le spese generali devono essere attestate da fattura e possono rappresentare al massimo il 15% dei costi complessivi ammissibili della domanda; percentuali superiori sono ammissibili soltanto in casi debitamente motivati.

Nel caso delle formazioni arbustive e/o arboree, i costi relativi alla lavorazione del terreno e alla posa a dimora delle piante possono essere riconosciuti sulla base dei costi standard di cui al paragrafo 8.2.4.3.11.10 (*Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*), ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 67 par. 1 lett. b) e par. 5 lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Per tutti i tipi di investimento non sono ammissibili:

- l'IVA, per i beneficiari operanti in regimi che ne permettono il recupero;
- la manutenzione degli investimenti realizzati, che può beneficiare del sostegno dell'operazione 10.1.7 (Gestione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema).

8.2.4.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti devono soddisfare le seguenti requisiti:

- non essere iniziati prima della trasmissione telematica della domanda di aiuto;
- non aver ottenuto o richiesto altre agevolazioni pubbliche per la loro realizzazione;
- non essere richiesti da prescrizioni di applicazione obbligatoria (es. mitigazione dell'impatto di infrastrutture) o vincolanti nell'ambito di altri regimi di aiuto comunitari;
- essere stati realizzati in base a un'adeguata progettazione;
- nelle zone "Natura 2000" e nelle altre aree ad alto valore naturale protette ai sensi della l.r. 19/2009, essere autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

8.2.4.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione considerano prioritarie le domande inserite in progetti secondo approccio collettivo e le

seguenti tipologie di zone:

- le aree protette (parchi naturali, riserve naturali ecc.) istituite dallo Stato, dalla Regione e dalle Province;
- le aree “Natura 2000” individuate ai sensi della direttiva 2009/149/CE (“direttiva uccelli”) e della direttiva 92/43/CEE (“direttiva habitat”);
- altre aree comprese nella rete ecologica regionale in corso di definizione (tratti di connessione, corridoi ecologici, ecc.), a seguito della loro eventuale individuazione o, nel periodo antecedente la definizione della rete ecologica regionale, i tratti di connessione e corridoi ecologici già individuati a livello provinciale, a condizione che tali superfici siano state acquisite in formato digitale e possano essere sovrapposte con le particelle catastali nel sistema informativo della Regione;
- le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi del regolamento regionale 11.12.2006 n. 15/R;
- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, individuate ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003 n. 287-20269;
- le tipologie areali A e B;
- per i valori paesaggistici e ambientali, le zone riconosciute dall'Unesco quale patrimonio dell'umanità e le zone Unesco MAB (Man And Biosphere);
- le fasce tampone riparie lungo i corpi idrici che non raggiungono lo stato ecologico buono delle acque, individuate dal Piano di gestione del Po.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

Per ciascuna domanda è ammissibile a finanziamento un importo compreso fra 500 euro e 150.000 euro.

8.2.4.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.11.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Si rilevano i seguenti rischi inerenti la sottomisura, con riferimento agli ambiti di osservazione del rischio individuati per la misura 4 dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD).

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori per l'acquisto dei beni materiali vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 - Ragionevolezza dei costi

La valutazione di congruità potrebbe risultare difficoltosa per tipologie di spesa non confrontabili con

prezzari di riferimento.

R3 - Sistemi di controllo e adeguati controlli

Il rischio in questione che potrebbe insorgere in fase avanzata del procedimento (prima del pagamento) è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura/compilazione delle domanda, alla modalità di rendicontazione, alla difficoltà nel controllo della potenziale duplicazione del sostegno.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: alcuni parametri di dettaglio dovranno essere definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative e potranno richiedere adeguamenti a seguito delle valutazioni in itinere previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013.

R4 - Appalti pubblici

Potrebbe insorgere il rischio di non conformità alle norme degli appalti pubblici, ove necessari, nella fase di selezione dei fornitori o esecutori dei lavori.

R7 - Procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari potrebbe risultare complesso, se non basato su regole oggettive da fissare nelle disposizioni attuative.

R8 - Adeguatezza sistemi informatici

Potrebbero insorgere, ad esempio, rischi di incompletezza o mancato aggiornamento dei parametri necessari alla localizzazione delle superfici su cui verranno realizzati gli investimenti programmati.

R9 - Corretta gestione domande di pagamento

Vengono ipotizzati rischi:

- nel rendicontare l'effettivo utilizzo dell'aiuto per la realizzazione del progetto (ove previsto) e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento;
- nel realizzare l'investimento in modo conforme con l'operazione approvata a causa delle variazioni di mercato o alle reali condizioni operative che potrebbero verificarsi nel frattempo.

8.2.4.3.11.9.2. Misure di attenuazione

R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati:

Fornire documenti di orientamento a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2 - Ragionevolezza dei costi

La congruità delle spese rendicontate sarà valutata sulla base di prezzari per le voci ad essi riconducibili (es. fornitura delle piantine, lavori di preparazione del terreno e di impianto, scavi per la realizzazione di aree umide); negli altri casi si farà ricorso all'analisi dei prezzi o al confronto tra preventivi.

R3 - Sistemi di controllo e adeguati controlli

La predisposizione delle domande di aiuto/pagamento delle diverse misure è basata un sistema informativo unico e avviene mediante percorsi guidati di compilazione che facilitano l'individuazione degli interventi ammissibili per ciascuna operazione e permettono collegamenti a banche dati per le verifiche incrociate sui requisiti di accesso e sugli elementi considerati dai criteri di selezione.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte, di concerto tra AdG e OPR, parallelamente alla

redazione delle disposizioni regionali.

R4 - Appalti pubblici

Nell'eventualità che venga utilizzata la modalità di affidare appalti pubblici, le procedure verranno svolte in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

R7 - Procedure di selezione dei beneficiari

Le graduatorie saranno generate dalla procedura informatica, sulla base di punteggi riferiti a elementi oggettivi sottoposti al Comitato di sorveglianza del PSR e riportati nei bandi; tali elementi sono presenti nel sistema informativo regionale o inseriti, ove necessario, in fase di compilazione delle domande.

R8 - Adeguatezza sistema informatici

Verrà realizzato l'aggiornamento dei dati riferiti alle superfici anche in concordanza con il SIGC.

R9 - Corretta gestione domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di procedure per la gestione delle eventuali varianti in corso d'opera e di modelli e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

L'operazione trova corrispondenza nella misura 216 (Investimenti non produttivi) del PSR 2007-2013, la cui principale criticità è consistita nel ridimensionamento degli interventi previsti, verificatosi nella predisposizione dei progetti esecutivi, e in alcuni casi nella rinuncia a effettuarli, presumibilmente a causa delle difficile congiuntura economica che non incoraggia le imprese a intraprendere investimenti non remunerativi.

I tipi di controllo previsti sono i seguenti:

1. *controllo amministrativo* eseguito sul 100% delle domande di aiuto e sul 100% delle domande di pagamento e sulla documentazione ad esse collegate per verificare l'accesso al sostegno, l'esecuzione degli investimenti e la verifica del rispetto degli impegni;
2. *visita sul luogo*: almeno 1 per ogni domanda, tranne per i casi previsti dal comma 5 dell'art. 48 del reg. (UE) n. 809/2014;
3. *controlli in loco*: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del reg. (UE) n.809/2014.

8.2.4.3.11.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'art. 67 par. 1 lett. b) e par. 5 lett. a) del regolamento (UE) n. 1303/2013, vengono adottati costi semplificati o costi standard basati sul Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, consultabile alla pagina:

<http://www.regione.piemonte.it/oopp/prezzario/>

I costi standard sono riferiti soltanto alle operazioni più uniformi e standardizzabili:

- preparazione del terreno;

- messa a dimora del materiale vivaistico.

Si tratta dei costi standard utilizzati per le medesime voci di spesa nell'ambito dell'Operazione 8.1.1 (Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli), Azione 3 - Impianti di bosco permanente. (cfr. gli Allegati al PSR "Metodologia costi standard misura 8.1.1" e "Certificazione costi standard misura 8.1.1").

Le voci del Prezzario regionale cui si fa riferimento sono riportate nella tabella sottostante.

Per le altre voci di costo, considerata l'elevata variabilità degli interventi ammissibili (specie impiegate, tipologia del materiale vivaistico, densità di impianto, eventuale utilizzo di pacciamatura e di protezioni dalla fauna selvatica, ecc.) si farà riferimento ai documenti giustificativi presentati dal beneficiario, la cui congruità sarà verificata in relazione alle voci pertinenti del prezzario regionale o, in mancanza di queste, attraverso l'analisi dei prezzi o il confronto tra preventivi.

<i>Codice prezzario Regione Piemonte</i>	<i>descrizione</i>	<i>prezzo unitario</i>
18.A92.A05.005	<i>Aratura leggera eseguita con mezzi meccanici, condotta sino alla profondità di cm 50 (Tale operazione è alternativa allo scasso).</i>	€ 161,08 / ha
18.A92.A10.005	<i>Erpicatura o fresatura eseguita con mezzi meccanici.</i>	€ 140,24 / ha
18.A92.A15.005	<i>Scarificazione o rippatura profonda, eseguita con mezzi meccanici, alla profondità di 70 - 100 cm, compreso ripasso, su terreni pesanti (ad elevato contenuto di argilla) aventi pendenza inferiore al 30%. (Tale operazione è alternativa allo scasso ed è abbinabile all'aratura).</i>	€ 420,72 / ha
18.A92.A60.005	<i>Collocamento a dimora di piantine di qualunque specie ed età su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di piante, picchettamento ed apertura buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.</i>	€ 2,41 cad.

Voci di riferimento del prezzario regionale

8.2.4.3.11.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali non remunerativi (ossia che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale) connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali. *Definizione di investimenti collettivi*

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi connessi all'operazione.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati connessi all'operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e aree protette delimitate ai sensi della legge regionale n. 19 del 29.6.2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.12. 4.4.2 Difesa del bestiame dalla predazione da canidi nei pascoli

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.12.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti non produttivi (acquisto di cani da guardiania e di reti di protezione) atti a contenere la predazione degli animali allevati da parte di canidi. Essa trova la sua giustificazione nel fatto che gli attacchi predatori nel corso degli ultimi anni sono in costante aumento, a causa della rinaturalizzazione di ampie parti del territorio rurale piemontese, specialmente di montagna e di collina. In aggiunta, l'intensificarsi dei casi di ibridazione di cani randagi o vaganti con i lupi è ritenuto uno degli elementi chiave per spiegare il maggior avvicinamento di tali canidi agli insediamenti umani e agli allevamenti, con il verificarsi di maggior aggressività nei confronti del bestiame.

L'operazione prevede il sostegno a investimenti che, utilizzando gli strumenti più antichi di prevenzione degli attacchi di predazione, aiutino gli agricoltori a convivere con la fauna selvatica, anche in aree non oggetto di specifici vincoli. L'utilizzo del cane da guardiania recupera un'antica tradizione e rinsalda il rapporto tra l'uomo e le specie animali, in un contesto di tutela del benessere di tutti i soggetti coinvolti. L'operazione è orientata, inoltre, a svolgere una contestuale azione di tutela ambientale, attraverso il finanziamento di interventi che fungono da deterrente a comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica.

L'operazione risponde prioritariamente ai fabbisogni F10 (Prevenire e ripristinare i danni connessi ai rischi climatici, sanitari e fitosanitari, ambientali e all'azione dei selvatici), F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) e F15 (Migliorare la conservazione del sistema suolo) ed è collegata alla focus area 4A.

Essa concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo l'installazione di sistemi di protezione a carattere innovativo (finanziando recinzioni plurifilo elettrificate a bassa intensità ed escludendo le tradizionali reti monofilo meno performanti), per quanto nel solco della secolare tradizione di difesa degli allevamenti;
- ambiente e cambiamento climatico, contribuendo a garantire l'integrità dei sistemi agropastorali che esercitano importanti e insostituibili funzioni di carattere ambientale (principalmente sotto il profilo della biodiversità) e di mitigazione dei cambiamenti climatici, anche grazie alla focalizzazione degli interventi nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturale.

I beneficiari devono garantire la posa in opera e la gestione e manutenzione in efficienza delle protezioni (recinzioni) per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

8.2.4.3.12.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale destinato a compensare i costi sostenuti per gli investimenti effettuati.

8.2.4.3.12.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

8.2.4.3.12.4. Beneficiari

Allevatori singoli o associati che aderiscono all'operazione 10.1.6 “Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani”.

8.2.4.3.12.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili devono essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

L'operazione sostiene la realizzazione di uno o più investimenti non produttivi fra quelli di seguito indicati:

- difesa delle mandrie e greggi mediante cani da guardiania appartenenti alle razze specifiche da difesa del bestiame;
- protezione elettrica a bassa intensità consistente in recinzioni plurifilo elettrificate.

Sono ammissibili i seguenti costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti:

- acquisto dei cani da guardiania delle razze specifiche da difesa del bestiame in rapporto di 1 ogni 100 capi di bestiame, con un minimo di 2 cani per mandria o gregge;
- acquisto di recinzioni plurifilo elettrificate a bassa intensità, dimensionate in relazione al numero dei capi.

Spese non ammissibili:

- IVA;
- interventi iniziati prima della presentazione della domanda;
- spese di acquisto di recinzioni monofilo;
- spese di manutenzione e manodopera degli investimenti non produttivi realizzati, per le quali può eventualmente essere presentata domanda ai sensi dell'operazione 10.1.6 "Difesa del bestiame dalla predazione da canidi sui pascoli collinari e montani".

Non sono inoltre ammissibili:

- gli investimenti non produttivi nel settore forestale, di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- interventi su fabbricati a uso abitativo.

I beneficiari devono garantire la posa in opera e la gestione e manutenzione in efficienza delle protezioni (recinzioni) per 5 anni dalla liquidazione del saldo del contributo concesso.

8.2.4.3.12.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti devono dar luogo a una spesa ammissibile di almeno 1.000 euro.

8.2.4.3.12.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- localizzazione degli interventi in zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico protette ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;
- localizzazione degli interventi nella tipologie areali D e C2.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.12.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile.

L'importo della singola domanda è definito da un minimo di 1.000,00 € ed un massimo di 30.000,00 €.

Il beneficiario può richiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per investimento.

8.2.4.3.12.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.12.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

In riferimento agli ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risk of errors - Article 62 of regulation (EU) 1305/2013 (EAFRD) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR, si rilevano i seguenti rischi:

R1: Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati

Per la scelta dei fornitori per l’acquisto dei beni materiali vi è la necessità di garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo.

R2 Ragionevolezza dei costi

Il rischio può essere insito in alcune tipologie di spesa che potrebbero non essere confrontabili rispetto a prezzi di mercato, per cui potrebbe risultare complessa la valutazione di congruità.

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli

Il rischio in questione che potrebbe insorgere in fase avanzata del procedimento (prima del pagamento) è imputabile alla tipologia di impegni previsti, alla difficoltà di stesura/compilazione delle domande, alla modalità di rendicontazione, alla difficoltà nel controllo della potenziale duplicazione del sostegno e della congruità con la domanda ai sensi delle Misure agro-climatico-ambientali collegata ai presenti investimenti. Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 del reg. (UE) 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero richiedere aggiornamenti e/o modifiche.

R7 Procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari potrebbe risultare complesso se non basato su regole oggettive da fissare nelle disposizioni attuative.

R8 Adeguatezza sistema informatici

Possono insorgere rischi ad esempio nella incompletezza o mancato aggiornamento dei parametri necessari alla localizzazione delle superfici su cui verranno realizzati gli investimenti programmati.

R9 Corretta gestione domande di pagamento

Vengono ipotizzati rischi:

- nel rendicontare l’effettivo utilizzo dell’aiuto per la realizzazione del progetto (ove previsto) e garantire la dimostrazione della reale effettuazione della spesa nei tempi di vigenza del finanziamento;
- nel realizzare l’investimento in modo conforme con l’operazione approvata a causa delle variazioni di mercato o alle reali condizioni operative che potrebbero verificarsi nel frattempo.

8.2.4.3.12.9.2. Misure di attenuazione

R1 Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati: Fornire documenti di orientamento a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.

R2 Ragionevolezza dei costi

Si farà riferimento ai prezzi e verranno acquisite più offerte nel caso di acquisto di beni materiali non compresi nelle voci dei prezzi utilizzati.

R3 Sistemi di controllo e adeguati controlli

Presenza di un sistema informativo unico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento basato anche su percorsi guidati di compilazione che facilitano l'individuazione dei costi ammissibili e permettono collegamenti a banche dati per il controllo e le verifiche incrociate dei requisiti di accesso e o di selezione dei contributi erogati.

Altri ambiti generali di osservazione del rischio individuati dall'AdG e dall'OPR: Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R7 Procedure di selezione dei beneficiari

Il sistema per la selezione dei beneficiari sarà specificato in concomitanza della pubblicazione dei bandi. E' comunque collegato all'operazione 10.1.6 della Misura 10.

R8 Adeguatezza sistema informatici

L'aggiornamento dei dati verrà realizzato utilizzando i riferimenti delle superfici al sistema SIGC, in concordanza con le domande dell'operazione 10.1.6 della Misura 10.

R9 Corretta gestione domande di pagamento

E' prevista la predisposizione di procedure per la gestione di eventuali varianti in corso d'opera e di modelli e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo che garantiscano uniformità operativa.

8.2.4.3.12.9.3. Valutazione generale della misura

Non è stata mai proposta un'operazione simile nei Programmi di sviluppo rurale del Piemonte, pertanto, non si possono fare considerazioni in base all'esperienza passata.

Sono previsti i tipi di controllo:

1. Amministrativo eseguito sul 100% delle domande di aiuto e sul 100% delle domande di pagamento e sulla documentazione ad esse collegate per verificare l'accesso al sostegno, l'esecuzione degli investimenti e la verifica del rispetto degli impegni;

2. Visita sul luogo: almeno 1 per ogni domanda, tranne per i casi previsti dal comma 5 dell'art. 48 del reg. (UE) n. 809/2014 ;

3. Controlli in loco: eseguiti ai sensi e con le modalità dell'art. 49 del reg. (UE) n.809/2014.

8.2.4.3.12.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante in quanto con la presente operazione si sostengono solo costi di investimento.

8.2.4.3.12.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali non remunerativi (ossia che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale) connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali.

Definizione di investimenti collettivi

Non sono previsti investimenti collettivi connessi all'operazione.

Definizione di progetti integrati

Non sono previsti progetti integrati connessi all'operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e aree protette delimitate ai sensi della legge regionale n. 19 del 29.6.2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.13. 4.4.3 Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.13.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione sostiene investimenti non produttivi di pubblica utilità effettuati dagli enti gestori delle aree protette finalizzati alla protezione e all'incremento del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

L'operazione risponde prioritariamente al fabbisogno F11 (Sostenere il ripristino, il mantenimento e il miglioramento della biodiversità naturale e agraria e del paesaggio) ed è collegata alla focus area 4A.

Essa concorre come segue al raggiungimento degli obiettivi trasversali:

- innovazione, grazie al sostegno alla qualità e alla portata innovativa della progettazione e all'orientamento all'utilizzo di approcci e di metodologie innovative nella realizzazione degli interventi previsti dall'operazione;
- ambiente e cambiamento climatico, contribuendo a incrementare il potenziale di biodiversità dei siti Natura 2000 e delle aree protette ad alto valore naturale che esercitano importanti e insostituibili funzioni di carattere ambientale e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

L'operazione sostiene investimenti di:

- ripristino di ecosistemi d'elevato valore per la biodiversità, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici;
- costituzione, protezione, recupero e miglioramento di ambienti naturali e seminaturali e di aree umide, opportunamente associati a biotopi capaci di fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione. Particolare attenzione sarà riservata alle specie e agli habitat di cui alla direttive Uccelli e Habitat e alle liste rosse locali, dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e dell'Unione europea;
- acquisto di terreni per realizzare gli investimenti suddetti nei limiti del 10% del contributo concesso. E' esclusa la compravendita di terreni comunali e provinciali.

8.2.4.3.13.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi in conto capitale destinati a compensare i costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, compresi i lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

8.2.4.3.13.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (ex 79/409/CEE);
- decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
- legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);
- DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015 (Approvazione del “Quadro di azioni prioritarie” (Prioritized Action Framework, PAF) per la programmazione 2014-2020 per la Rete Natura 2000 in Piemonte).

8.2.4.3.13.4. Beneficiari

Enti gestori delle aree protette della Regione Piemonte i cui territori ricadono in siti della rete Natura 2000.

8.2.4.3.13.5. Costi ammissibili

- Investimenti non produttivi di pubblica utilità finalizzati alla protezione e incremento del potenziale di biodiversità nonché alla tutela, conservazione e valorizzazione degli habitat e delle specie elencate nelle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE (ex 79/409/CEE);
 - investimenti non produttivi di pubblica utilità finalizzati alla costituzione o ripristino delle infrastrutture necessarie alla corretta gestione degli habitat e delle specie;
 - acquisto di terreni per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammissibili, a condizione che sia strettamente necessario e connesso a un intervento ammissibile.
- I costi devono essere conformi agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 807/2014.

8.2.4.3.13.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno viene accordato ai progetti coerenti con i seguenti criteri di ammissibilità:

- sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'ente proponente;
- fattibilità tecnica del progetto.

Inoltre, gli interventi previsti devono essere:

- coerenti con le finalità di conservazione dei siti della rete Natura 2000 in qualunque forma esse siano esse declinate (strumenti di pianificazione delle aree protette o dei siti della rete Natura 2000, misure di conservazione, linee guida, piani di azione per habitat e specie);
- caratterizzati dalla coerenza interna ed esterna rispetto agli strumenti di pianificazione e gestione ai piani di gestione della rete Natura 2000, dalla valenza naturalistica e dalla capacità di non sviluppare ulteriori oneri a carico della pubblica amministrazione.

Per essere ammissibile al sostegno, il progetto presentato deve essere redatto da un esperto riconosciuto in

materia di biodiversità, ovvero in possesso di laurea vecchio ordinamento o specialistica a indirizzo biologico, naturalistico, forestale.

8.2.4.3.13.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- Coerenza con le priorità di conservazione di ambienti e specie individuate nel Prioritized Action Framework (PAF) approvato dalla Regione Piemonte con la DGR n. 15-1325 del 20 aprile 2015 ai sensi della direttiva 92/43CEE (Habitat) e della direttiva 2009/147/CEE (Uccelli);
- attitudine dell'intervento a garantire la capacità di difesa degli habitat e delle specie;
- qualità e livello d'innovazione della progettazione.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.4.3.13.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di aiuto per le operazioni è pari al 100% della spesa ammissibile con un massimale d'intervento pari a 500.000 euro per domanda di sostegno. L'eventuale eccedenza dell'investimento rispetto alla predetta soglia massima sarà integralmente a carico del beneficiario.

8.2.4.3.13.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.13.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro "Guidance fiche - Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU) 1305/2013 [EAFRD]) per la misura 4 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR

R2 - Ragionevolezza dei costi

Alcune voci di spesa potrebbero non essere presenti nei prezziari regionali, il che potrebbe comportare una complessa valutazione di congruità.

R 3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati

Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I criteri di ammissibilità e priorità potrebbero essere eventualmente basati su parametri complessi o valutazioni discrezionali: ne conseguirebbe il rischio di difficile verificabilità.

Inoltre la definizione dei criteri di selezione potrebbe eventualmente portare ad una non efficace graduazione dei progetti.

R8: sistemi informatici

Necessità di gestione attraverso il sistema informativo delle varie fasi del procedimento amministrativo e di effettuazione dei controlli incrociati necessari.

R9: Domande di pagamento

Si potrebbe riscontrare la difficoltà nel rendicontare l'effettiva realizzazione degli interventi e garantire la reale effettuazione della spesa nei tempi assegnati ai progetti.

Nella precedente programmazione si sono riscontrate problematiche inerenti al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere.

8.2.4.3.13.9.2. Misure di attenuazione

R2 - Ragionevolezza dei costi

Per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta saranno forniti ai beneficiari linee guida o manuali chiari e puntuali predisposti a tal fine dall'AdG o dall'OPR, che prevedano il ricorso a

- costi standard, se del caso e laddove possibile, oppure
- una procedura generale di acquisizione di più offerte / preventivi (da parte dei beneficiari), per la determinazione della ragionevolezza della spesa da parte degli organi competenti per il controllo.

R3 - Sistemi di verifica e controllo adeguati

Formulazione dei documenti attuativi: successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R7: Procedure di selezione dei beneficiari

I documenti attuativi definiranno le modalità per la selezione dei beneficiari e dei loro progetti secondo criteri trasparenti e ben definiti, basati su strumenti di pianificazione e gestione, linee guida e piani di azione specifici.

Inoltre, i parametri previsti ed il relativo peso consentiranno l'attribuzione di punteggi sufficientemente precisi per generare una graduatoria ben definita.

R8: sistemi informatici

Le domande di aiuto e di pagamento verranno gestite attraverso il sistema informativo agricolo della Regione e dell'organismo pagatore, che tratteranno tutte le fasi di controllo effettuando i controlli incrociati necessari.

R9: Domande di pagamento

I documenti attuativi definiranno le modalità per la rendicontazione puntuale dei progetti. Inoltre ogni progetto verrà seguito in itinere dai funzionari preposti al procedimento di erogazione del sostegno, in modo da prevenire eventuali criticità.

Si prevede un sistema di proroghe da concedere nei casi ritenuti opportuni, ponendo attenzione già in fase di ammissione dei progetti ad evitare situazioni incompatibili con le tempistiche della programmazione.

8.2.4.3.13.9.3. Valutazione generale della misura

L'esperienza della programmazione 2007-2013 ha permesso di individuare le difficoltà e i rischi nella gestione della misura e di selezionare le azioni di mitigazione volte a migliorare e potenziare l'efficacia complessiva della misura. Importanza particolare è affidata alla definizione dei documenti attuativi e esplicativi che AdG e OP realizzeranno di concerto. Si ritiene che, nonostante la complessità delle tipologie di intervento previste, tali azioni di mitigazione possano conferire alla misura un basso rischio di errore nell'attuazione.

8.2.4.3.13.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.4.3.13.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività della azienda agricola e/o forestale.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Siti della rete Natura 2000 del Piemonte istituiti ai sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli” e aree protette della Regione Piemonte ai sensi della legge regionale n. 19/2009 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell’Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

A complemento di quanto riportato al punto 8.1 “Condizioni applicabili a più di una misura”, di seguito l’analisi con riferimento alle sottomisure.

Possibili cause di errore identificate, con riferimento alla sottomisura 1:

- mancanza di calendarizzazione predefinita delle aperture dei bandi con conseguente possibilità di numero eccessivo di domande presentate con relativo allungamento dei tempi di esame di ammissibilità e poi di istruttoria;
- domande presentate con documentazione ridotta/incompleta con aumento della difficoltà e incertezza nell’esame delle domande stesse;
- presentazione di un numero eccessivo di richieste di variante, in conseguenza dei tempi lunghi di istruttoria, dell’evoluzione dello scenario di riferimento e del sopraggiungere della crisi economica generalizzata.
- Presenza di apporti in natura di importo difficilmente quantificabile.
- Difficoltà di valutazione del business plan.

Possibili cause d’errore, con riferimento alla sottomisura 2, derivanti in larga parte dalla complessità dei progetti e dai tempi di realizzazione, in alcuni casi, molto lunghi e che possono sovrapporsi a periodi di crisi aziendale; da parte dei beneficiari:

- ulteriori ritardi
- presentazione di varianti
- difficoltà alla realizzazione degli investimenti proposti
- difficoltà al raggiungimento degli obiettivi prefissati
- difficoltà per la rendicontazione delle spese anche in relazione ad adempimenti nazionali sorti in itinere (quali ad esempio l’introduzione di un diverso metodo di tracciabilità dei pagamenti).

Dal punto di vista delle procedure amministrative l’analisi ha evidenziato:

- la difficoltà a disporre di figure professionali adeguate per valutare i diversi aspetti progettuali e le condizioni di ammissibilità delle domande di aiuto;
- le molteplici condizioni di ammissibilità da verificare

Sottomisura 3, operazione 4.3.1: non sono stati riscontrati particolari rischi di errori stante la preparazione della tipologia di beneficiari e le rigide procedure messe in atto.

Sottomisura 3, operazione 4.3.2: inesattezze nella compilazione delle domande soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti particellari (superficie come condizione di ammissibilità) a causa dell’insufficiente informazione dei beneficiari; difficoltà di verifica, nel corso del sopralluogo di accertamento lavori, di alcune tipologie di interventi che, per loro natura, possono essere valutati solamente in corso d’opera.

Per la sottomisura 4.3.3, in mancanza di esperienze pregresse, si ritiene di dover tenere in conto a livello preventivo per le procedure amministrative:

- scambio non preciso di informazioni tra autorità coinvolte nell’attuazione delle misure

- impegni difficili da mettere in pratica e da verificare
 - richieste di spese/modifiche del progetto
 - problemi tecnici nella gestione dell'impianto o nell'approvvigionamento di materia prima nel caso di impianti che utilizzano biomasse (vegetali e animali);
- Dal punto di vista dei beneficiari:
- dichiarazioni di superfici non corrette
 - non rispetto degli impegni
 - necessità di mantenere per più anni in piena efficienza le attrezzature ed i macchinari oggetto di contributo
 - utilizzo improprio della stazione mobile di pompaggio e filtraggio da parte di una singola azienda agricola invece di un uso collettivo.
- Per la sottomisura 4 i rischi di errore sono riconducibili a:
- impegno disatteso prima del termine del vincolo;
 - terreni di proprietà privata
 - non adeguata manutenzione e mantenimento del sito per l'uso previsto

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Per ovviare alle criticità indicate nel precedente punto 8.2.4.1 si adottano le seguenti azioni di mitigazione relative alla sottomisura 1

- calendarizzazione predefinita dei bandi (con budget predeterminato) per evitare eccessive concentrazioni delle domande e favorire gli interessati a presentare le domande nel momento più opportuno per le aziende;
- obbligo di presentare domande di aiuto complete di tutta la documentazione (disegni tecnici, computi metrici, ...) e di tutte le autorizzazioni (permessi di costruire, ...) necessarie ad un avvio immediato in caso di ammissione;
- prevedere l'ammissibilità al finanziamento delle sole spese effettivamente sostenute, escludendo gli apporti in natura e gli acquisti di materiale usato;
- impegni di durata non superiore ai 5 anni (tranne che per il vincolo di destinazione decennale sugli investimenti edilizi e fondiari);
- utilizzazione di un Business plan con indicatori economico-finanziari minimi prefissati.

Per la sottomisura 2 occorre tenere conto dei correttivi alle problematiche sorte nei precedenti periodi di programmazione e alle azioni messe in campo o in fase di affinamento o di realizzazione; in modo complessivo: per quanto riguarda i beneficiari:

- individuare limiti più bassi di spesa ammissibile per rendere più veloce la realizzazione degli investimenti; bandi programmati;
- divulgazione alle imprese delle possibilità offerte dal sistema informatico anche in relazione ai dati ed alla valutazione economica dei progetti (business plan on line); per quanto riguarda la pubblica amministrazione:
- creazione di gruppi di lavoro stabili nel tempo e con diverse figure professionali atte a valutare le domande

di aiuto;

- formazione continua del personale;
- accesso diretto alle banche dati non ancora disponibili.

Più in generale:

- procedure semplificate di acquisizione della documentazione;
- implementazione, semplificazione e maggiore flessibilità del sistema informatico;
- definizione delle spese ammissibili e della congruità dei costi sulla base di una maggiore assunzione di responsabilità del proponente e successiva verifica incrociata e a campione da parte del soggetto pubblico.

Sottomisura 3 operazione 2

- maggiore informazione ai beneficiari, per evidenziare nel dettaglio i requisiti richiesti per accedere al contributo e informare i tecnici incaricati della compilazione delle domande, in particolare sugli gli aggiornamenti particellari.
- effettuare almeno un sopralluogo durante i lavori;
- provvedere ad una adeguata formazione dei funzionari sulle procedure di appalto.

Sottomisura 3 operazione 3 Valgono le prime due azioni correttive già indicate per la operazione 2. Per ovviare invece alla polverizzazione degli interventi nell'ambito del medesimo consorzio, si ritiene di dover porre un limite al numero di strade sulle quali si potrà intervenire.

Sottomisura 3 operazione 4 Sono previste azioni di mitigazione generali e riconducibili a

- informare i beneficiari, i CAA e gli studi professionali su spese ammesse e rendicontazione;
- sviluppare azioni di consulenza sui tempi di esecuzione e modalità di rendicontazione;
- perfezionare gli strumenti informatici;
- attivare procedure di coordinamento e di controllo interno; e, in modo più puntuale:
- richiedere documentazione tecnica e piano gestionale ed eventuali corsi di formazione per i gestori degli impianti;
- attivazione di un sistema di controllo sulle apparecchiature;
- dotare il macchinario, ove necessario, di un registro per annotare azienda e data di utilizzo (al fine di evidenziare l'uso collettivo).

Per la sottomisura 4:

- impegno scritto del beneficiario e controlli a campione per la durata degli impegni;

- atto scritto di cessione dei terreni per il periodo della misura.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio per aderire alle operazioni definiti nelle disposizioni attuative e riportate nei bandi tenuto conto delle esigenze di rendere trasparenti le procedure per i richiedenti. Le condizioni per l'effettiva controllabilità saranno ulteriormente definite e dettagliate nei documenti di esecuzione, anche per prendere in carico le eventuali modifiche richieste dai servizi della Commissione e definite in sede di negoziato.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti materiali non remunerativi (ossia che non danno luogo ad alcun aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale) connessi all'adempimento di obiettivi agro-climatico-ambientali.

Definizione di investimenti collettivi

Per "investimenti collettivi" si intendono gli investimenti realizzati congiuntamente da due o più aziende agricole, condotte da differenti imprenditori agricoli, ciascuno in possesso dei requisiti per essere beneficiario della misura, che per ragioni di congruità tecnica e di economicità, decidono di realizzare un unico investimento congiunto anziché diversi investimenti aziendali singoli. I richiedenti devono essere legati tra di loro da una forma giuridica di legame stabile conforme alla legislazione italiana e valida fino alla scadenza del vincolo di destinazione dell'investimento (cooperativa, società, associazione temporanea di impresa e/o di scopo, consorzio, ecc.).

Le singole aziende agricole interessate mantengono la loro individualità anche dopo la realizzazione dell'intervento.

Definizione di progetti integrati

Progetti presentati da un medesimo beneficiario riguardanti operazioni afferenti a diverse misure del PSR, di cui una operazione deve rientrare nella sottomisura 4.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Cfr. l'operazione 4.4.3 (Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità).

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. l'operazione 4.4.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole).

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. l'operazione 4.4.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole).

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 4.4.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 4.4.1 (Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole).

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura